

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 10 AGOSTO 2007

N. 114



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 giugno 2007, n. 901

Campi Salentina (Le) – Variante al Programma di Fabbricazione per ampliamento zona Piano Insediamenti produttivi (comparto B). Approvazione con prescrizioni..

Pag. 14607

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 giugno 2007, n. 902

Neviano (Le) – Leggi regionali nn. 56/1980 e 20/2001. Nomina Commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale. Nuovo termine.

Pag. 14617

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 giugno 2007, n. 950

Castellaneta (Ta) – Legge regionale n. 20/98. Turismo Rurale. Variante al Piano di Fabbricazione per cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva del casale Maldarizzi. Delibera di C.C. n. 46 del 27/06/05. Ditta: Perniola Diego.

Pag. 14618

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 giugno 2007, n. 951

Minervino Murge (Ba) – Progetto stabilimento per trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in località Murgetta Grande. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Ditta: Delta Petroli S.p.a.

Pag.14620

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 giugno 2007, n. 952

Palmariggi (Le) – Variante al Piano di Fabbricazione per la realizzazione di un Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.). Approvazione. Soggetto proponente: Comune di Palmariggi.

Pag.14625

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 giugno 2007, n. 953

Veglie (Le) – Realizzazione di adeguamento e completamento, rete idrica pluviale cittadina, al Decreto legislativo n. 152/99. Bacino sud in variante urbanistica ex articolo 16 Legge regionale n. 13/2001. Rilascio Parere paesaggistico ex art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Comune di Veglie.

Pag. 14631

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 luglio 2007, n. 1106

Porto Cesareo (Le) – Variante al Piano Regolatore Generale di adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Delibere di C.C. n. 18/2005 e n. 40/2005.

Pag. 14636

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 luglio 2007, n. 1107

Tuglie (Le) – Legge regionale n. 20/98. Turismo Rurale. Variante urbanistica per cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di un immobile rurale. Delibera di C.C. n. 7 del 27/02/2007. Ditta: Ravenna Chiara.

Pag.14640

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 luglio 2007, n. 1108

Squinzano (Le) – Legge regionale n. 20/98. Turismo Rurale. Variante urbanistica per cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di un immobile rurale. Delibera di C.C. n. 43 del 24/10/2006. Ditta: Papa Giuseppe.

Pag. 14643

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 luglio 2007, n. 1109

Leggi regionali n. 31/74 e n. 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per adeguamento Piano Regolatore Generale al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Comune di Leverano (Le). Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.

Pag.14646

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 luglio 2007, n. 1195

Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione comparto 24 in zona C2 del vigente Piano Regolatore Generale – Delibera di C.C. n. 59 del 22/06/06. Ditta: Pentassuglia ed altri. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

Pag. 14647

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 luglio 2007, n. 1196

Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione comparto 25 in zona C2 del vigente Piano Regolatore Generale – Delibera di C.C. n. 58 del 22/06/06. Ditta: Patronelli ed altri. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

Pag. 14654

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2007, n. 901

Campi Salentina (Le) – Variante al Programma di Fabbricazione per ampliamento zona Piano Insediamenti produttivi (comparto B). Approvazione con prescrizioni..

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Campi Salentina, dotato di Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n.427/1972 e n.3288/1977 ed inoltre di P.I.P. di Via Lecce approvato con D.P.G.R. n.931/1976, con delibera di C.S. n.83 del 27/04/04 ha adottato la variante al P.d.F. per l'ampliamento della predetta zona ed il P.T.P. dell'ampliamento medesimo (comparto B), e con delibera di C.C. n.19 del 13/07/04 ha preso atto, previa pubblicazione degli atti, della mancanza di osservazioni/opposizioni.

La variante al P.d.F. come innanzi adottata comprende (e pertanto supera nei fatti) una precedente proposta di variante al P.d.F. per parziale ampliamento della zona P.I.P. in questione, adottata con delibera di C.C. n.50 del 26/09/00 e rimasta senza esito, nonchè il progetto delle opere infrastrutturali oggetto di finanziamento P.O.R., approvato in variante al P.d.F. ex art.40 della L.r. n.13/2000 con delibera di C.S. n.16 del 10/03/04.

I relativi elaborati progettuali, redatti dall'Ing. A. Ferendeles (Capo Settore Territorio del Comune di Campi), sono di seguito elencati:

- | | |
|------------|---|
| 01. Tav.01 | Inquadramento territoriale |
| 02. Tav.02 | Inquadramento urbanistico: planimetria P.d.F. esistente, adottato e di progetto |
| 03. Tav.03 | Planimetria del P.d.F. |

- | | |
|-------------|--|
| 04. Tav.04 | con ampliamento P.I.P. Inquadramento planimetrico: area d'intervento su planimetria catastale |
| 05. Tav.05 | Inquadramento planimetrico: area d'intervento su aerofotogrammetrico |
| 06. Tav.06 | Zonizzazione: planimetria generale |
| 07. Tav.07 | Individuazione delle aree a parcheggio: planimetria generale |
| 08. Tav.08 | Viabilità: planimetria generale |
| 09. Tav.09 | Individuazione lotti per attività produttive: planimetria generale |
| 10. Tav. 10 | Individuazione sagome di massimo ingombro e sezione territoriale |
| 11. Tav. 11 | Planimetria d'insieme: comparto A e comparto B |
| 12. Tav. 12 | Planimetria generale: schema rete di fogna bianca |
| 13. Tav. 13 | Planimetria generale: schema rete di fogna nera |
| 14. Tav. 14 | Planimetria generale: schema rete acquedotto |
| 15. Tav. 15 | Planimetria generale: schema rete di distribuzione gas metano |
| 16. Tav. 16 | Planimetria generale: schema rete pubblica illuminazione |
| 17. Tav. 17 | Planimetria generale: schema rete Enel e Telecom |
| 18. R. 1 | Relazione tecnica |
| 19. R.2 | Norme tecniche di attuazione |
| 20. R.3 | Documentazione fotografica |
| 21. R.4 | Particellare di esproprio |
| 22. R.5 | Relazione geologico-tecnica D.M. 11/03/88 (a firma del Geol. L.A. Polito) |
| 23. R.6 | Relazione di verifica valutazione impatto ambientale |
| 24. R.7 | Tavole di rispondenza al P.U.T.T |

Gli atti rimessi comprendono inoltre:
- relazione-parere in data 17/03/04 del Capo

Settore Territorio (favorevole)

- verbale n.03/04 del 23/04/04 della C.E.C. (favorevole)
- scheda di controllo urbanistico
- determinazione n.105 del 23/02/06 del Dirigente del Settore Ecologia regionale, con la quale il progetto di ampliamento della zona P.I.P. di cui trattasi è stato ritenuto escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A., con prescrizioni.

PRIMA FASE ISTRUTTORIA

A seguito di un primo esame della predetta documentazione tecnico-amministrativa fornita, operato in sede istruttoria dal Settore referente, è risultato quanto segue.

L'area in argomento, limitrofa e complementare al P.I.P. esistente, è tipizzata nel vigente P.d.F. come "zona E - verde agricolo", da cui la necessità della procedura di variante, ed è attualmente in uso agricolo, con presenza di ampi uliveti; risulta peraltro interessato -con sovrapposizione della zonizzazione e degli insediamenti proposti- un tratto del tracciato viario della "Superstrada" riportata nella cartografia del P.d.F. vigente, rispetto alla quale la variante proposta non si coordina, nè sono fornite specificazioni in merito.

Le motivazioni per la scelta dell'area sono state sostanzialmente individuate (cfr. delib. C. S. n.8312004): nella indisponibilità di nuovi lotti nel citato P.I.P. esistente -in quanto esaurito- a fronte di richieste degli operatori nei settori artigianale, industriale e commerciale; nella posizione strategica della zona, per la vicinanza della Superstrada Lecce-Bari, dello scalo ferroviario di Surbo e della SS.7ter Lecce-Taranto; nella presenza di infrastrutture (tra le quali il "Centro Servizi alle Imprese" ed il "Centro Espositivo") e nel conseguimento di finanziamenti pubblici in materia. Più in generale, è stata valutata favorevolmente, con riferimento all'art.51 della L.r. n.5611980, l'economica esecuzione delle infra-

strutture, la non interferenza con preesistenti attività produttive, la compatibilità con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed il corretto dimensionamento dell'area in funzione delle attività della popolazione.

Sotto il profilo dimensionale, sono indicati i seguenti principali dati (cfr. relazione-parere del Capo Settore Territorio):

- superficie territoriale (ST) = mq.335.506,09
- superficie fondiaria = mq.224.724,91 (66,98% di ST)
- standards = mq. 60.993,07 (18,18% di ST)
- viabilità e percorsi = mq. 49.788,11(14,84% di ST)
- superficie max copribile = mq. 67.417,47 (30% della superficie fondiaria)
- volume max edificabile = mc.449.449,82 (i.f.f.=mc/mq.2,00; i.f.t.=mc/mq. 1,34 circa).

Secondo quanto specificato, le destinazioni previste sono tutte quelle di cui all'art.27 della L. n.865/1971 e di cui all'art.5/1° e 2° punto del D.M. n.1444/1968; sono cioè indifferenziatamente insediabili sia le attività industriali ed artigianali, e sia le attività commerciali e direzionali.

Nell'ambito della zona in questione è ricompresa una vasta area interclusa (corrispondente alle particelle catastali 245-352-353, in ditta Romano), lasciata con la originaria destinazione agricola, con la motivazione della insistenza di un fabbricato sede di una attività artigianale oggetto di pratica di condono edilizio ex art.39 della L. n.724/1994, peraltro ancora non definita.

Le giustificazioni addotte per il dimensionamento dell'area d'intervento sono riferite -in primo luogo- alle richieste avanzate al Comune, pari a n.44 domande di varia pezzatura, per complessivi mq.126.500 (cfr. elaborato Ri); sono state inoltre riportate le tabelle di analisi e calcolo del fabbisogno di edilizia produttiva, di cui ai "Criteri" approvati con Delibera della G.R. n.6320/1989 (fatta eccezione per le tabelle n.18 e n.19, ritenute "poco indicative e sostituite da indagini in campo e da un calcolo più orientato"), con i risultati così indicati:

- periodo di riferimento = 2003-2018
- tasso medio annuo di crescita = -0,20% (media delle medie)
- ipotesi variazione popolaz. resid. nel periodo = nulla (11.234 residenti)
- ipotesi variazione popolaz. attiva nel periodo = da 4.449 (39,60%) a 4.898 (43,60%), pari a +449 addetti (di cui: -182 add. agricoltura; +412 add. industria; -8 add. costruzioni; -66 add. commercio; +2 add. trasporti; +337 add. credito ed assicurazioni; -25 add. pubblica amm.ne).

Si è rilevato, nel merito delle giustificazioni come innanzi manifestate, che gli atti prodotti sono

carenti delle consequenziali esplicitazioni delle correlazioni e delle verifiche di congruità, tra -da un lato- le richieste d'insediamento degli operatori e le ipotesi di sviluppo formulate e -dall'altro lato- il dimensionamento territoriale effettivamente operato; parimenti carenti risultano gli atti, per quanto attiene alla considerazione ed all'analisi dello stato di attuazione e/o delle capacità insediative residue delle ulteriori zone a carattere produttivo di tipo "D" ex D.M. n.1444/1968, previste dalla strumentazione urbanistica vigente.

Sulla scorta di quanto in precedenza rilevato e rappresentato, in ordine al provvedimento di variante al P.d.F. in esame si puntualizza quanto segue:

A) Attesi gli elementi, le proiezioni e i dati forniti in atti, di cui si prende visione così come prospettati, ancorchè non esaustivi rispetto alle analisi e verifiche necessarie ai sensi dell'art.5 1 della L.r. n.56/1980 e dei "Criteri" ex Delib. G.R. n.6320/1989 (innanzi precisate), risulta uno sproporzionamento (sovradimensionamento) delle previsioni insediative proposte, rispetto alle richieste ed esigenze documentate in atti, riferite a n.44 domande per mq. 126.500 (se ed in quanto tutte accoglibili) e/o -in altri termini- ad un incremento complessivo di popolazione attiva nel periodo con-

siderato di 449 addetti (ivi compresi peraltro settori economici non allocabili nel P.I.P.); quanto innanzi, considerato inoltre che in atti non vi è considerazione e valutazione delle ulteriori zone produttive di tipo "D" ex D.M. n.1444/1968 previste dalla strumentazione urbanistica comunale vigente all'attualità (P.d.F.).

B) La variante in esame interferisce -con sovrapposizione della zonizzazione e degli insediamenti proposti su un tratto del tracciato viario- con la "Superstrada" riportata nella cartografia del P.d.F. vigente, interrompendo ed invalidando detta previsione infrastrutturale a carattere territoriale, in mancanza peraltro di alcuna motivazione e giustificazione in merito.

C) Con riferimento alla vasta area interclusa (corrispondente alle particelle catastali 245-352-353, in ditta Romano), lasciata con la originaria destinazione agricola, con la motivazione della insistenza di un fabbricato sede di una attività artigianale oggetto di pratica di condono edilizio ex art.39 della L. n.724/1994 ancora non definita, si ritiene detta motivazione -così come addotta- incongrua ed incoerente rispetto alle finalità della variante al P.d.F. in esame, afferente propriamente al reperimento di nuovi suoli da destinare alle attività produttive, quale quella che si asserisce esistente sull'area stralciata.

Peraltro, dalla documentazione fotografica allegata (tav. R3), risulta la presenza, nell'ambito della predetta area stralciata, di alberature ad alto fusto e vegetazione intensa, non considerata nè valutata in progetto sotto il profilo della sua eventuale salvaguardia paesistico-ambientale.

D) Con riferimento alle destinazioni d'uso indifferenziatamente previste in progetto, si ritiene invece necessaria la definizione preventiva delle quote-parti assentibili ex art.5, punto 1° (nuovi insediamenti di carattere industriale o assimilabili) oppure punto 2° (nuovi insediamenti di carattere commerciale o direzionale) del D.M. n.1444/1968, in funzione delle rispettive e peculiari documentate esigenze e richieste e delle correlate dotazioni di spazi pubblici; per que-

st'ultimo aspetto, in particolare, non si ritiene ammissibile il rinvio ad una successiva fase attuativa del reperimento di spazi pubblici integrativi, come ipotizzato in atti (cfr. paragrafo 8 della Relazione RI).

Ciò premesso, pur rilevandosi -sotto il profilo strettamente amministrativo-procedurale- la pregiudiziale proponibilità della variante al P.d.F. in argomento, ai sensi dell'art.55/co.2° della L.r. n.56/1980 e dell'art.2 della L.r. n.11/1981 (in quanto finalizzata alla realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art.27 della E 22/10/71 n.865), si è ravvisata la necessità di approfondimenti, chiarimenti ed idonee integrazioni degli atti da parte di codesta Amm.ne Com.le, per gli aspetti individuati nei precedenti punti A-B-C-D.

Per quanto attiene, inoltre, ai profili di tutela paesaggistica, si è precisato che trattasi di strumento urbanistico interessante un A.T.E. di tipo "D" del P.U.T.T./P. e pertanto da assoggettare al rilascio di parere regionale ex art.5.03 delle Nonne di attuazione del medesimo P.U.T.T./P.; in proposito, si è rilevata, in via preliminare, la sommarietà della relazione di compatibilità allegata in atti (elaborato R7), alla luce dei contenuti e verifiche richieste dalle citate Norme, nonchè in riferimento a quanto riportato in particolare al precedente punto C, circa la presenza di un'area alberata.

Tutto quanto sopra esposto è stato comunicato al Comune di Campi Salentina, giusta nota S.U.R. prot.10405 del 14/12/06, ai fini del completamento dell'istruttoria degli atti e dell'assunzione del provvedimento regionale di approvazione.

DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA RIMESSA

Con nota prot.3401 del 05/03/07 il Comune di Campi ha dato riscontro alle richieste regionali, rimettendo la seguente documentazione esplicativa:

- Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Ferendees, in data 05/03/07;

- Allegato "A": copie istanze pervenute dopo il 16.12.2003;
- Allegato "B": Stralcio PdF "Zona D" "Zona D - Cave estrattive esistente"; - Allegato "C": Stralcio PdF "Zona D" via Falchi;
- Allegato "D": Stralcio PdF "Zona D per trasformazione prodotti agricoli"; - Allegato "E": Stralcio PdF "Zona PIP esistente - Zona Artigianale"
- Allegato "F": Copia lettera di trasmissione con planimetria 1:10.000 dell'intervento relativo alla S.S. 7 TER Bradanico - Salentino Tronco Lecce Manduria;
- Allegato "G": Copia Delibera C.C. n. 69 del 27.09.2002 di approvazione della strada 7 TER; - Allegato "H": Copia concessione in sanatoria n. 10 del 19.10.2004 con elaborato grafico;
- Allegato "I": Copia stralcio elaborato R2;
- Allegato "L": Copia istanza in data 28.04.2004 alla Regione Puglia per il parere paesaggistico;
- Allegato "M": Copia istanza per estirpazione alberi di olivo e relativa autorizzazione in data 21.02.2005 da parte dell'ispettorato Provinciale Agricoltura di Lecce;
- Allegato "N": Copia stralcio elaborato R6 "Relazione di Verifica Valutazione Impatto Ambientale";
- Allegato "O": Copia comunicazione della Prefettura di Lecce relativa approvazione del Piano di Emergenza Esterno attinente all'impianto a rischio di incidente rilevante della ditta Italfiamma e planimetria delle zone a rischio;

In particolare, la citata Relazione U.T.C. riporta i seguenti testuali chiarimenti in ordine ai rilievi espressi con la nota S.U.R. prot.10405/2006:

Punto A

Con riferimento al punto A) si precisa che le 44 domande sono solo quelle presentate e protocollate alla data del 16.12.2003.

Non possono essere dimostrate le richieste verbali pervenute direttamente all'Ufficio o tramite telefono. Molte aziende interessate ad edificare su lotti da 10.000 mq in su, accertata la non disponibilità di detti lotti, hanno optato per altre zone dell'interland (Salice Salentino, Guagnano ecc.), mentre altre sono ancora in attesa dell'approvazione della variante per presentare istanza su alcuni specifici lotti previsti nel piano.

L'insistenza di alcune aziende a voler realizzare i loro opifici nella zona industriale di Campi Salentina viene giustificata dalle stesse per la posizione strategica della zona industriale lungo la S.S. Lecce - Taranto (Unica zona PIP ubicata sulla SS 7 ten nel tratto compreso tra San Pancrazio Salentino e Lecce).

Successivamente alla data della presentazione della Variante sono pervenute altre richieste, tutte potenzialmente accoglibili, per un ulteriore fabbisogno di lotti per circa mq 295.000 (Allegato "A").

Sommando queste ultime richieste di mq 295.000,00 alle precedenti richieste ed esigenze (n. 44 domande) già allegate alla variante e pari a mq 126.500 si ottiene una richiesta complessiva di mq 421.500 di lotti (superficie fondiaria).

La superficie fondiaria disponibile nella variante è pari a 224.724,91 mq (pari al 53% del fabbisogno documentata).

Per quanto concerne le esistenti zone "D", ex DM n. 1444/1968, previste dal PDF è stato riportato sull'allegato elaborato planimetrico lo stato di fatto precisando quanto segue:

ZONA 1 (Vedi Planimetria Allegato "B")- Destinata a "Zona D" appartiene a tre Società e tutte hanno realizzato opifici industriali e artigianali (Solazzo Costruzioni, Marini Ingrosso, Monticava S.r.l.).

In questa zona non vi sono ulteriori possibilità di insediamenti di tipo industriale - artigianale da parte di altri soggetti.

ZONA 2 (Vedi Planimetria Allegato "B") - "Zona D - Cave estrattive esistente". Questa zona viene utilizzata dalla ditta Monticava S.r.l. per estrazione dei materiali lapidei e confezionamento conglomerato cementiti e bituminosi.

In questa zona, tenendo conto della specifica destinazione (cave estrattive), non vi è la possibilità di prevedere insediamenti del tipo industriale o artigianale.

Nella predetta Zona 2 è presente una cava esaurita di proprietà Comunale, conferita alla Società Mista "Servizi Pubblici Ambientali S.p.A.", che viene utilizzata come discarica di inerti.

ZONA 3 (Vedi Planimetria Allegato "C") - "Zona D " è stata edificata solo in parte e limitatamente ai lotti prospicienti la Via Falchi in quanto solo su questa strada vi sono parte delle opere di urbanizzazione necessarie . Questa zona è ancora priva di fognatura e acquedotto.

La zona 3 è di proprietà di privati ed è, anche a costi contenuti (15,00 - 20,00 €/mq), poco appetibile da parte degli operatori economici in quanto trovasi lontana dalla strada SS 7 Ter ed in zona lontana rispetto alle altre strade principali (via provinciale Campi - Squinzano, via Campi - Cellino San Marco, via Campi - San Donaci).

In questa zona vi è una capacità residua per insediamenti di tipo industriale - artigianale pari a mq 253.505 (vedi planimetria).

ZONA 4 (Vedi Planimetria Allegato "D") - "Zona D per trasformazione prodotti agricoli".

E' interessata da un impianto a "Rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R. 334/99, ditta Italfiamma " già autorizzata dal Ministero, e da una serie di costruzioni abusive con destinazione residenziale. Questa zona è stata perimetrata ai sensi della L.S. n. 47/85 e L.R. 26/85 ed è oggetto di risi-

stemazione urbanistica nel redigendo PUG.

Il comando dei VV.FF. e la Prefettura di Lecce hanno redatto ed approvato il piano di emergenza prevedendo le tre aree di rischio in caso di incidente all'interno dell'impianto "Italfiamma" (Allegato "O").

Questa zona non può più essere considerata, per la presenza dell'impianto dell'Italfiamma e per la presenza delle esistenti residenze, zona di tipo artigianale.

ZONA ARTIGIANALE VIA LECCE - (zona PIP esistente - Zona Artigianale - Allegato "E")

La zona Artigianale e PIP di via Lecce è già esaurita da diversi anni e per quanto riguarda l'edificazione è già completa al 90%. Nei lotti non ancora edificati è già stato presentato il progetto di edificazione ed è in corso l'istruttoria della pratica.

Dalla planimetria allegata si evince molto chiaramente che nel territorio Comunale non vi sono fra, le "Zone D" esistenti, aree idonee per realizzare una nuova zona PIP.

La zona D di via Falchi (zona 3 della planimetria) è risultata, per le motivazioni esposte, un vero e proprio fallimento tanto che molti operatori hanno manifestato la disponibilità a spostarsi sulla zona PIP esistente o nella zona PIP in ampliamento.

Ai progettisti del PUG, dopo l'approvazione della variante in oggetto, verranno fornite indicazioni affinché, nella determinazione delle aree da destinare a "Zona D" del D.M. n. 1444/1968, si tenga conto prioritariamente della variante in oggetto e delle esistenti "Zona D" già edificate.

Nell'attesa della redazione ed approvazione del PUG si potrà far fronte alle richieste degli operatori con la superficie fondiaria dei lotti della nuova zona PIP per mq 224.724,91 e con le superfici residuali della zona Falchi (Zona 3) pari a mq 253.505 (Allegato "C").

PUNTO B

Il tracciato della Superstrada, prevista nel P.d.F. a nord del centro abitato, è stata modificata dall'ANAS ed interessa la parte a sud del centro abitato come si evince dal progetto presentato in data 03.08.2000 (Allegato "F") ed approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale con atto n. 69 in data 27.09.2002 (Allegato "G").

Non vi è pertanto interferenza tra il nuovo tracciato della Superstrada e la variante in oggetto.

PUNTO C

L'area interclusa (corrispondente alle particelle catastali n. 245-352-353 in ditta Romano) non è stata inserita nella zona PIP (lasciandola a destinazione agricola) per la presenza di una attività artigianale oggetto di pratica di condono edilizio ex art. 39 della L. n. 724/1994.

L'area di pertinenza del predetto immobile è tutta recintata e sistemata a viali.

In data 19.10.2004 il fabbricato è stato sanato ed è stata rilasciata C.E. in sanatoria n. 10/2004 (Allegato "H").

L'A.C. ha ritenuto di non inserire queste particelle nel PIP in quanto il costo di un eventuale esproprio, per la presenza degli interventi esistenti, sarebbe stato molto oneroso per l'Ente e per i nuovi assegnatari, né ha ritenuto opportuno assegnare al proprietario tutto l'intero lotto in zona PIP costituito dalle particelle n. 245 - 352 - 353 (diritto di prelazione) in quanto ciò avrebbe comportato, allo stesso, un enorme vantaggio economico senza alcuna rinuncia.

Le particelle n. 245 - 352 - 353, per rendere omogenea la destinazione urbanistica di tutta la zona, potrebbero essere tipizzate come "Zona D", congelando la volumetria esistente o assegnando al lotto un indice molto basso per non incrementare enormemente il valore dell'area.

Per quanto riguarda la presenza delle alberature evidenziate nella documentazione fotografica (lay.

R3) si precisa che trattasi di alberi d'ulivo relativamente giovani (venti - quaranta anni). Gli alberi che ricadono in aree destinate alla viabilità verranno estirpati e reimpiantati nelle aree verdi presenti nel piano e, se in eccedenza, in aree di proprietà comunale (villette, parchi, giardini pubblici, scuole), come già avvenuto nel primo intervento per la realizzazione delle infrastrutture.

Per gli alberi che ricadono all'interno dei lotti è stata prevista, nelle N.T.A. (elaborato R2), l'utilizzazione degli stessi all'interno del lotto (Allegato "I").

PUNTO D

Con riferimento al punto "D" questa Amministrazione ritiene condividere il rilievo dell'Assessorato ed individuare, per la destinazione "Commerciale o Direzionale", i lotti n. 9- 10- 11 - 12 per complessivi mq 44.100.

Procedendo alla verifica degli standards si ottiene quanto appresso:

1) L'art. 5, comma 2, del D.M. n. 1444/1968 prevede che nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e

direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge 765).

La superficie destinata a lotti per la destinazione Commerciale e Direzionale è pari a mq 44.100, mentre la superficie massima copribile, per $R_c = 30\%$, è pari a mq 13.230.

Le norme edificatorie della zona assegnano ai lotti un indice di fabbricabilità fondiaria di 2 mc/mq e quindi un volumetria edificabile pari a 88.200 mc.

Considerando una altezza lorda di mt 3,30 per piano si ottiene la superficie massima lorda di pavimenti pari a 26.727,27 mq (mc 88.200/3,30).

Nel rispetto dell'art. 5, comma 2 del D.M. 1444/1968, che prevede per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento una quantità minima di 80 mq di spazi per standards, di cui almeno il 50% da destinare a parcheggi, si ha che per i lotti da destinare ad attività commerciale e direzionale la superficie a standards non deve essere inferiore a mq 21.381,81 ($0,80 * \text{mq } 26.727,27$) di cui almeno mq 10.690,91 da destinare a parcheggio.

Nelle immediate vicinanze sono stati previsti per parcheggi le superfici "P4", pari a mq 5.003,63, "P5", pari a mq 2.288,67, "parcheggio n. 1" per circa mq 900, "parcheggio n. 2" per circa 900 mq, "parcheggio n. 3" per circa mq 800, "parcheggio n. 6" per mq 622,92, "parcheggio n. 4" per mq 245,83, "parcheggio n. 5" per mq 470,83 il tutto per complessivi mq 11.231,88. La restante superficie a standards, pari a mq 10.149,93, è già prevista nelle immediate vicinanze dei lotti n. 9 - 10 - 11 - 12.

Detraendo dai 60.993,07 mq complessivi di standards previsti in progetto, (31.830,98 destinati a parcheggi pubblici e mq 29.162,09 ad altri standards), mq 21.381,81 precedentemente determinati per i lotti a destinazione commerciale (lotti n. 9 - 10 - 11 - 12 per complessivi mq 44.100), restano per attività industriali - artigianali mq 39.611,26 di standards (mq 60.993,07 - 21.381,81) suddivisi in mq 20.599,10 per parcheggi e mq 19.012,16 per altri standards.

2) La superficie destinata a lotti per le attività industriali - artigianali risulta pari a mq 180.624,91 (mq 224.724,91 - 44.100,00)

Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, all'art. 5, comma 1, prevede che nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, escluse le sedi viarie, non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.

La superficie da destinare a standards per le attività industriali - artigianali non deve essere, di conseguenza, inferiore mq 18.063 (10% di mq 180.624,91).

Da quanto sopra esposto si evince che andando a separare le aree per le attività industriali/artigianali (art. 5, comma 1, del D.M. 1444/1968) dalle aree per le attività commerciali-direzionali (art. 5, comma 2 del D.M. 1444/1968) gli standards previsti in progetto, pari a complessivi mq 60.993,07, sono di gran lunga superiori ai minimi previsti per legge

pari a mq 3 Per quanto attiene ai profili di tutela paesaggistica si fa presente che il progetto è stato presentato alla Regione Puglia, per il relativo parere, in data 28.04.2004 (Allegato "L").

L'area alberata evidenziata nella tav. 3 è un uliveto relativamente giovane (20-40 anni).

Durante la fase di realizzazione del 1° lotto delle opere infrastrutturali è stato chiesto il sopralluogo all'Ufficio Agricolo che ne ha autorizzato l'estirpazione in corrispondenza delle aree interessate dalla viabilità (Allegato "M").

Il progetto, anche se non espressamente riportato nell'elaborato n. 7, prevede precisi interventi di salvaguardia delle essenze arboree esistenti. In particolare l'art. 10 delle N.T.A. (Allegato "I") espressamente prevede che tutte le aree interne ai lotti, adibite a verde privato, devono essere sistemate a giardino e piantumate con le alberature estirpate all'interno del lotto. L'art. 10 prevede altresì che le zone a verde privato devono essere individuate, prioritariamente, in corrispondenza delle zone alberate esistenti all'interno del lotto.

Se si considera che solo il 30% del lotto può essere edificato si deduce che il restante 70% del lotto manterrà le alberature esistenti.

Gli alberi che ricadono sulle strade verranno estirpati dall'Amministrazione e reimpiantati nelle aree adibite a verde pubblico della zona industriale.

Quanto sopra detto è riportato anche nell'elaborato R6 "Relazione di verifica valutazione impatto ambientale"

Scheda di valutazione punto 4 e punto 5 (Allegato "N"). 1,11

SECONDA FASE ISTRUTTORIA

Sulla scorta dei chiarimenti e della documentazione esplicativa rimessi dall'Amm.ne Com.le, nel merito della Variante al P.d.F. in argomento risulta, in definitiva, quanto segue:

A) Dimensionamento della variante al P.d.F

Il Comune segnala che ad oggi risultano presentate ulteriori richieste di assegnazioni (di cui si fornisce documentazione) per mq.295.000, che sommate alle precedenti (n.44 domande, per mq.126.500) determinano un fabbisogno complessivo di mq.421.500 di lotti fondiari, peraltro solo parzialmente soddisfatti con la variante in esame (mq.224.724,91 fondiari, pari al 53% del fabbisogno come innanzi determinato).

Per quanto riguarda le zone produttive di tipo "D" già previgenti, viene opera la ricognizione fisico-giuridica delle stesse, con i seguenti risultati (in sintesi):

1. zona 1 (allegato planimetrico B): sono già presenti n.3 società con opifici industriali ed artigianali e non vi sono ulteriori possibilità insediative da parte di altri soggetti;

2. zona 2 (allegato planimetrico B): tipizzata come "D - Cave estrattive esistenti" ed utilizzata da una società per estrazione di materiali lapidei e confezionamento conglomerati cementizi e bituminosi, non vi è possibilità di previsioni di insediamenti di tipo industriale o artigianale; è inoltre presente una cava esaurita di proprietà comunale, utilizzata come discarica di inerti;

3. zona 3 (allegato planimetrico C): solo parzialmente edificata ed urbanizzata e ritenuta poco appetibile per gli operatori, ha in ogni caso una capacità insediativa residua per mq.253.505;

4. zona 4 (allegato planimetrico D): tipizzata come "D per trasformazione prodotti agricoli" ed interessata dalla presenza di un impianto a "rischio di incidente rilevante" (D.P.R. 334/99) e da costruzioni residenziali abusive, è stata peri-

metrata ai sensi della L. n.47/85 e della L.r. 26/85 ed è oggetto di risistemazione urbanistica nei redigendo P.U.G., e pertanto non può essere considerata;

5. zona artigianale Via Lecce, P.I.P. esistente (allegato planimetrico E): è già esaurita, edificata al 90% ed in corso di edificazione per i lotti ancora liberi.

A fronte, pertanto, di un fabbisogno presunto attuale di mq.42 1.500 fondiari per attività industriali ed artigianali, vi è disponibilità per mq.253.505 (capacità residua della zona 3, peraltro con problematiche urbanizzative e di mercato), cui sommare le aree fondiarie della variante in esame per mq.224.724,91, per un totale di mq.478.230.

Stante quanto innanzi, per il supero di mq.56.730 di area fondiaria, allo stato non giustificato in atti, occorre operare -da parte del Consiglio Comunale, nella fase delle controdeduzioni ex art. 16/co. 110, cui si sottopone necessariamente il presente provvedimento- congrua detrazione di aree nell'ambito del P.I.P. proposto, eventualmente con ridestinazione ad uso pubblico o comunque non propriamente produttivo delle aree stesse in detrazione.

B) Interferenza con la previsione della "superstrada del P.d.F

Il Comune segnala che detta previsione del P.d.F. risulta superata dal progetto preliminare dell'A.N.A.S. della "SS. 7ter - It. Bradanico-Salentino, Tronco Lecce Manduria", rimesso agli enti interessati -per i provvedimenti di rispettiva competenza- con nota prot.21388 del 19/07/2000) ed approvato dal Comune stesso, in variante al P.d.F., con delibera di C.C. n.69 del 27/09/02, e che pertanto non vi è interferenza con il nuovo tracciato, previsto a sud dell'abitato. In sede di controdeduzioni, pertanto, il Consiglio Comunale dovrà prendere atto del predetto asserito superamento della previsione del P.d.F., nelle more della redazione del nuovo strumento urbanistico generale (P.U.G.).

C) Area interclusa (particelle 245-352-353

Il Comune chiarisce che detta area interclusa non è stata inserita nella zona P.I.P. (lasciandola a destinazione agricola), per la presenza di una attività artigianale oggetto di pratica di condono edilizio ex art. 39 della L. n. 724/1994 (C.E. in sanatoria n. 10/2004) e per evitare il conseguente rilevante onere di esproprio e/o vantaggio economico per l'attuale proprietario in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso.

Precisa inoltre che l'area di pertinenza del predetto immobile è tutta recintata e sistemata a viali e che per quanto riguarda la presenza delle alberature evidenziate nella documentazione fotografica (Tav. R3), trattasi di alberi d'ulivo relativamente giovani, per i quali -in caso di aree destinate alla viabilità- si provvederà a reimpianto nelle aree verdi ed in aree di proprietà comunale (come già operato nel primo intervento per la realizzazione delle infrastrutture); per gli alberi ricadenti all'interno dei lotti è inoltre prevista l'utilizzazione degli stessi all'interno del lotto.

Per le particelle nn.245-352-353, viene infine prospettata dal Comune stesso, per rendere omogenea la destinazione urbanistica di tutta la zona, la possibilità di tipizzazione come "Zona D", congelando la volumetria esistente o assegnando un indice molto basso.

In sede di controdeduzioni, pertanto, il Consiglio Comunale dovrà precisare la normativa di riferimento per l'area in questione, valutando gli indirizzi innanzi enunciati dallo stesso Comune.

D) Destinazioni d'uso consentite

A fronte dei rilievi regionali, ritenuti condivisibili, il Comune individua i lotti nn.9-10-1 1-12, per mq.44. 100, da destinare puntualmente all'attività "Commerciale o Direzionale", con un fabbisogno specifico di aree a standards -a norma dell'art.5, comma 2, del D.M. n. 1444/1968-calcolato in mq.2 1.381,81, comunque soddisfatto nell'ambito della dotazione di standards già prevista nel P.I.P., ammontante a complessivi mq.60.993,07.

In sede di controdeduzioni, pertanto, il Consiglio Comunale dovrà prendere atto di quanto innanzi prospettato per i lotti nn.9-10-11-12.

Tutto ciò premesso, ribadendo l'ammissibilità - sotto il profilo strettamente amministrativo-procedurale- della variante al P.d.F. in argomento, ai sensi dell'art.55/co.2° della L.r. n.56/1980 e dell'art.2 della L.r. n.11/1981 (in quanto finalizzata alla realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art.27 della L. 22/10/71 n.865), si propone alla Giunta l'approvazione della variante stessa, con le prescrizioni di cui ai punti AI-131-CI-DI in precedenza riportati, per le quali il Comune di Campi Salentina provvederà all'adeguamento e/o alle controdeduzioni, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della L.r. n.56/1980.

Con riferimento ai profili di tutela paesaggistica, trattandosi di aree interessanti un A.T.E. di tipo "D" e pertanto soggette a parere paesaggistico ai sensi dell'art.5.03 delle Norme di attuazione del P.U.T.T./P., si fa riserva di rilascio del citato parere paesaggistico in sede di provvedimento conclusivo della Giunta Regionale, di approvazione in via definitiva della variante al P.d.F.."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. N 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- **UDITA** la relazione e la conseguente proposta

dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

- **VISTA** la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- **A** voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- **DI APPROVARE CON PRESCRIZIONI**, di conseguenza, ai sensi dell'art.55/co.2° della L.r. n.56/1980 e dell'art.2 della L.r. n.1 1/1981, nei termini e con le motivazioni individuate in sede istruttoria ed esposte nella relazione stessa in premessa, punti AI-131-CI-DI in precedenza riportati, la variante al P.d.F. per l'ampliamento della zona P.I.P. (comparto B), adottata dal Comune di Campi Salentina con delibera di C.S. n.83 del 27/04/04 e con delibera di C.C. n.19 del 13/07/04;
- Il Consiglio Comunale di Campi Salentina procederà, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma - della L.r. n.56/1980, all'adozione delle proprie decisioni in merito alle suddette prescrizioni;
- **DI RISERVARSI** il rilascio del parere paesaggistico, ai sensi dell'art.5.03 del P.U.T.T./P., in sede di provvedimento conclusivo della Giunta Regionale, di approvazione in via definitiva della variante al P.d.F., ad esito delle determinazioni comunali di cui al precedente punto;
- **DI DEMANDARE** al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Campi Salentina, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2007, n. 902

Neviano (Le) – Leggi regionali nn. 56/1980 e 20/2001. Nomina Commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale. Nuovo termine.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Con delibera di Giunta Regionale n.302 del 14/03/06 è stato nominato, ai sensi in particolare dell'art.55/co.3° della L.r. 31/05/80 n.56, quale Commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Neviano, l'Arch. Salvatore Verardi (residente a Lecce), con assegnazione del termine di 120 giorni per lo svolgimento delle funzioni, a decorrere dalla notifica del provvedimento.

Detta nomina è stata disposta a seguito di quanto comunicato dal Comune di Neviano con la nota del Sindaco prot.123 del 05/01/2006, giusti verbali di deliberazioni del C.C. n.34 del 22/12/2005 e n.35 del 23/12/2005, in ordine alla impossibilità del Consiglio Comunale di procedere all'adozione del P.R.G. di cui alla L.r. 27/07/2001 n.20, attesa l'espressa incompatibilità di n.12 consiglieri su n. 17 assegnati.

Con nota prot.2780 del 27/03/06 del Settore Urbanistico Regionale, la citata delibera di G.R. n.302/2006 è stata notificata al Comune di Neviano ed al Commissario ad acta, il quale con

propria lettera datata 03/04/06 ha comunicato l'accettazione dell'incarico.

Con successiva lettera datata 27/07/06, il Commissario ad acta ha avanzato richiesta di proroga per l'espletamento dell'incarico, specificando l'attività ad oggi svolta e rappresentando la necessità di acquisire dal Comune di Neviano chiarimenti ed atti amministrativi propedeutici all'adozione del P.U.G., giusta anche specifica nota del 03/07/2006, a quel momento ancora non riscontrata dal Comune stesso.

Con delibera di Giunta Regionale n.1484 del 03/10/06 è stato assegnato al Commissario ad acta la proroga richiesta, assegnando il nuovo termine di 120 giorni per l'adozione del P.U.G., a partire dalla notifica, avvenuta con nota S.U.R. prot.8709 del 17/10/06 e riscontrata dal Commissario con propria lettera datata 24/10/06.

Con ulteriore istanza datata 30/03/07, il Commissario ha richiesto nuovi termini per l'espletamento delle funzioni, rappresentando che con propria deliberazione n.01 del 15/12/06 è stato adottato il P.U.G., che lo stesso è stato depositato presso la Segreteria Comunale e che nelle more delle pubblicazioni medesime è scaduto il precedente termine.

Ciò premesso, attesa la predetta motivata richiesta del Commissario ad acta e la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, si propone alla Giunta di assegnare al medesimo Commissario il richiesto nuovo termine di 120 giorni per il completamento della fase di adozione del P.U.G. del Comune di Neviano, di propria competenza, a partire dalla notifica del presente provvedimento."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4 COMMA 4° DELLA L. R. 7/97, punto g).

COPERTURA FINANZIARIA DICUJALLA L.R. 28/2001 ES.M.L:

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

IN ASSEGNARE, di conseguenza, al Commissario ad acta nominato con delibere di G.R. n.302/2006 e n.1484/2006, Arch. Salvatore Verardi, il richiesto nuovo termine di 120 giorni per il completamento della fase di adozione del P.U.G. del Comune di Neviano, di propria competenza, a partire dalla notifica del presente provvedimento;

DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Commissario ad acta ed al Sindaco del Comune di Neviano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2007, n. 950

Castellaneta (Ta) – Legge regionale n. 20/98. Turismo Rurale. Variante al Piano di Fabbricazione per cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva del casale Maldarizzi. Delibera di C.C. n. 46 del 27/06/05. Ditta: Perniola Diego.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed ERP prof. ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Dirigente di U. f.f. e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su "Turismo Rurale" considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico rurale.

Il Consiglio Comunale di Castellaneta, in attuazione di quanto disposto dall' art. i comma 5 della citata L.R. ha approvato con delibera di C.C. n. 46 del 27.06.05, su richiesta della ditta Perniola Diego, il progetto di recupero dell'edificio rurale casale Maldarizzi individuato in agro di Castellaneta M., cui si accede direttamente da strada provinciale, distinto in catasto al fg. 4o p.lla 90 da destinare a struttura ricettiva nei termini di cui all'art. 1 del DPCM del 13.9.2002 e della L. R. n. 11/99 art. 46 co. 1°.

L'edificio rurale, come innanzi individuato, risalente al 1865 come si rileva dalla

relazione tecnica di progetto, ricade in zona Omogenea E Agricola del PdF vigente ed è composto da un'unica struttura edilizia principale che si sviluppa al solo piano terra.

La destinazione d'uso prevista è del tipo "affittacamere" come definita dall'art.46 col° della l.r. n.11/99, attesa la previsione di una capacità ricettiva non superiore a sei camere.

La sistemazione dell'area esterna prevede la realizzazione di una piscina

avente dimensioni 25 mt. X 8 circa con annessa piscina per minori mt.5x5 e gazebo; la pavimentazione esterna prevista in masselli di calcestruzzo autobloccante dovrà, invece, opportunamente essere realizzata con materiali non impermeabilizzanti (manto erboso con rete autoportante, pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino); la recinzione, prevista con paletti in ferro in acciaio zincato e rete metallica, dovrà essere realizzata con muretti a secco.

Gli atti della variante di destinazione d'uso dell'edificio rurale sono stati pubblicati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia e avverso gli stessi non risultano prodotte osservazioni né opposizioni giusta attestazione del Segretario Generale in data 03.05.2006.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- Soprintendenza dei Beni Ambientali della Puglia, con nota n.9718 dei 17.11.2005;
- Assessorato Regionale al Turismo con nota n.13272 del 02/11 /2006;
- Assessorato all'Ecologia con nota n. 3331 del 23.02.07, valutazione d'incidenza con prescrizioni.

Per quanto riguarda i rapporti con il PUTT/Paesaggio, l'edificio rurale come innanzi individuato e le relative aree di pertinenza ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore Normale E, laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico non sottoposto a tutela diretta dal PUTTPaesaggio (art. 2.01.2 NTA/PUTT/Paesaggio).

In proposito, si rileva dagli di progetto, che l'intervento nel suo insieme, e con le prescrizioni ad esso riportate, risulta coerente con gli Indirizzi di Tutela in quanto persegue la valorizzazione delle peculiarità del sito.

Tutto ciò premesso, si rileva l'ammissibilità sotto il profilo amministrativo della proposta di variante relativa al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale come innanzi individuato, a struttura ricettiva "affittacamere" nei termini di cui all'ari i del DPCM del 13.9.2002 e della L.R. n. ii del lii/02/99 art. 46 co.1° ; sotto il profilo urbanistico si ritiene ammissibile il cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva in quanto proposta ne) rispetto delle finalità che la stessa L.R. 20/98 si prefigge di perseguire.

In ragione di quanto sopra rappresentato, si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto di variante al PdF vigente del Comune di Castellaneta di cui alla delibera di C.C. n. 46 dei 27.06.05 limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale come innanzi individuato, quale recupero funzionale, in struttura ricettiva del tipo "affittacamere" e ciò con riferimento all'ambito di applicazione della L.R. n.20/98.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/0i E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale"

L' Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore, prof.ssa Angela Barbanente;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Dirigente f.f. e dal Dirigente di Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio rurale, come in narrativa individuato, in ditta Perniola Diego, da destinare a struttura ricettiva "affittacamere" nei termini dell'art. I del DPCM del 13.9.2002 e art. 46 comma 1° e della L.R. 11/99, adottato dal Consiglio Comunale di Castellaneta Marina con delibera n. 46 del 27.06.2005 in variante al PdF vigente e limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso edilizio rurale.
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Castellaneta del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2007, n. 951

Minervino Murge (Ba) – Progetto stabilimento per trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in località Murgetta Grande. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Ditta: Delta Petroli S.p.a.

L' Assessore Regionale all' Urbanistica Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Settore

Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Veglie (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P.ed in particolare

- agli indirizzi di tutela(art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesilo interessati/o;

al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal PUTT/P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo II) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni modificazioni apportate (art. 5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali

Soggetto proponente : Comune di Veglie

INTERVENTO: Lavori di adeguamento e completamento della rete idrica pluviale cittadina al D.L.vo n. 152/99 bacino sud urbanistica in variante ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n. 13/01

Con nota n. io 7579 del 08.03.2007 acquisita acquisita al prot. N° 416 del 15.03.078 della P.O. del Settore Urbanistico Regionale il Comune di Veglie (LE) ha trasmesso la documentazione scritto grafica relativa al progetto dei lavori di adeguamento e completamento della rete idrica pluviale cittadina al D.L.vo n. 152/99 Bacino sud adottato in variante ai sensi dell'alt. 16, 3° e 4° comma, L.R. n.13/01 con Deliberazione di C.C. 76 del 28.11.2006.

Tale deliberazione è stata pubblicata all' albo pretorio comunale dal 13.12.2006 al 27.12.2006 senza osservazioni ed opposizioni come da attestazione del Segretario Comunale del 13.03.2007.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

| | |
|------------|--|
| TAV. 1 | Corografia |
| TAV. 2 | Inquadramento urbanistico |
| TAV. 2 bis | nquadramento PAI |
| TAV. 2 ter | Zonizzazione di progetto |
| TAV. 3 | Planimetria delo stato di fatto Cú, |
| TAV. 4 | Rilievo piano - altimetrico |
| TAV. 5 | Delimitazione bacino imbrifero |
| TAV. 6 | Planimetria di progetto |
| TAV. 7 | Profili longitudinalio tronchi Al -A 16 |

| | |
|----------|---|
| TAV. 8 | Profilo longitudinale collettore "A" |
| TAV. 9 | Particolari costruttivi |
| TAV. 10 | Calcoli preliminari |
| TAV. 11 | Planimetria del recapito finale |
| TAV. 12 | Vasca di grigliatura e sabbiatura |
| ALL. 1 | Relazione descrittiva |
| ALL: 2 | Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica |
| ALL. 3 | Analisi di sostenibilità ambientale |
| ALL. 3.1 | Relazione di compatibilità con il PUTT/P |
| ALL. 3.2 | Valutazione di incidenza ambientale |
| ALL. 4 | Relazione calcoli idraulici |

Sul progetto stesso sono stati acquisiti i seguenti pareri: parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Lecce di cui alla nota n. 30663 del 24.08.2005;

parere favorevole della Soprintendenza BPSAE di Lecce di cui alla nota n.55891B del 27.06.2005;

parere favorevole dell' ARPA PUGLIA con nota n. 2418 deòl 17.05.2006.

Il progetto in questione, in sintesi, prevede nel suo complesso la realizzazione di una rete di tubazioni interrato che convogliano le acque piovane in un recapito finale costituito da vasca che opera un trattamento di grigliatura e sabbiatura sulle acque stesse che vengono convogliate in un bacino di spandimento dal quale, per filtrazione naturale attraverso gli strati del sottosuolo, pervengono alla falda acquifera profonda.

Per quanto, invece, attiene specificatamente alla variante urbanistica proposta ai sensi dell' art. 16 della L.R. n.13/2001 essa è limitata al suolo dove verrà localizzata la vasca nonché ad un' area contermini di rispetto ricadente su terreni in catasto identificati al FG.n° 47 ptc. no 11 del Comune di Veglie (LE) dell'estensione complessiva di mq. 16.344 circa e tipizzati agricoli dal vigente strumento urbanistico generale.

Tali terreni a seguito della adozione di variante

saranno tipizzati" F" Attrezzature di interesse collettivo.

Inoltre, il progetto individua un fascia di protezione contermine al recapito finale che viene tipizzata fascia di rispetto speciale (vedasi tavola 2 ter); tale destinazione urbanistica non varia, tuttavia, la originaria destinazione d' uso agricola ma è finalizzata ad impedire emungimenti di acque nei pressi del recapito finale e, pertanto, non comportando tale nuova tipizzazione modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P., per la zona stessa non risulta necessario il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

Pertanto, il presente parere è limitato all' area tipizzata "F" Attrezzature di interesse collettivo dove sono localizzate le opere approvate in variante urbanistica puntuale che modificano lo stato fisico e l'aspetto esteriore dei territori compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P, stante che l' area di intervento ricade in un ATE classificato "C".

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo « C »di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione « C » individua secondo il PUTT/P. un «valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti»

Stante la classificazione « C » le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del PUTT/P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Veglie (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle

disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P.

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile « C » prevedono la «salvaguardia e valorizzazione de/l'assetto attuale se qualificato trasformazione dell'assetto attuale se compromesso,per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del PUTT/P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento altre sistemi identificati dalle N.T.A. del PUTT/P. si rappresenta quanto segue:

Con riferimento al sistema « assetto geologico geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che « va perseguita la tutela delle componenti geologiche,geomorfologiche,ed idrogeologiche(definenti gli A. T.D. di cui all'art.3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree ».

Con riferimento al sistema « copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono « la tutela delle componenti del paesaggio botanico ve getazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico ve getazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che « tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico ve getazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo»

Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione /utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione presentata, in particolare dalla documentazione fotografica, si rileva che il progetto per la realizzazione di un recapito finale al servizio della rete idrica pluviale cittadina interessa un'area di forma irregolare situata a circa 700 mt. dell'abitato di Veglie (LE) e coltivata a seminativo la quale presenta un andamento pianaltimetrico pressoché pianeggiante.

Inoltre, dalla documentazione scritta grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), si evince quanto segue:

Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;

Sistema copertura botanico vegetazionale e colturale: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico vegetazionale

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta diretta-

mente interessata da particolari beni storico culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia, altresì, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497139, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche - archeologiche, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi è un ambito sostanzialmente agricolo con destinazione prevalente a seminativo e non presenta, sia al suo interno sia a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Con riferimento invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art.3.01 titolo Ili delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quindi non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e / o area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P. U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento. Lo stesso intervento è da valutare positivamente sotto il profilo idrogeologico in quanto contribuisce ad impinguare, anche se limitatamente, la falda profonda compromessa da azioni di emungimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico, è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Alfine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano messe a dimora essenze arboree tipiche della flora locale da posizionarsi
- prevalentemente lungo il perimetro del lotto interessato dal recapito finale;
- La recinzione si realizzata con blocchi di pietra locale avente una altezza non superiore a ml 1,20 per la parte in muratura;
- I materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti a discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale, con particolare riferimento al D.L.vo n. 152/99 da osservarsi anche in sede esecutiva.

Considerato, infine, che, sulla base della documentazione pervenuta, le opere in progetto, pur attenendo la realizzazione di opere di infrastrutturazione (rete pluviale e relativo recapito finale), non comportano modificazioni permanenti agli elementi strutturanti il territorio come definiti dall' art. 3.01 e seg. delle NTA del PUTT/P, (peraltro assenti sull' area di intervento come risulta dalla relazione di compatibilità con il PUTT/P) e che, pertanto, non occorre per il caso in essere il rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all' art. 5.04 delle NTA del PUTT/P non operandosi una rilevante trasformazione degli assetti paesaggistici locali, permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle

NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

e ritenendo che, anche per quanto in appresso evidenziato, il progetto nel suo complesso rispetta gli obiettivi e gli indirizzi di pianificazione paesaggistica stabiliti dal PUTT/P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4 lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI Cu! ALLA LR. 28/01 e s.m. ed i.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

L' Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Veglie relativamente al progetto di realizzazione di un recapito finale relativo al progetto di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina Bacino sud ricadente nel territorio del Comune di Veglie (LE), in variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art.16 della L.R. 13/01, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo

lo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI DISPORRE l pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2007, n. 952

Palmariggi (Le) – Variante al Piano di Fabbricazione per la realizzazione di un Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.). Approvazione. Soggetto proponente: Comune di Palmariggi.

L' Assessore all' Urbanistica ed E.R.P., prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. e confermata dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale riferisce quanto segue.

"Il Comune di Palmariggi (LE) risulta dotato, in particolare per quanto attiene il settore produttivo, della seguente strumentazione urbanistica:

Programma di fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 1821 del 12.11 1973;

Variante al P.d.F. e studio particolareggiato per le zone B approvato con Deliberazione di G.R. n. 3805 del 12.05.1981.

Ciò premesso, detto Comune con Deliberazione di C.C. n. 21 del 19.06.2001 ha adottato una variante al P.d.F. vigente per la localizzazione di aree per

insediamenti produttivi elaborata dagli architetti Rodolfo FORTEBRACCIO (coordinatore), Mario CONTALDO e Giuseppe STEFANIZZI costituito dalle seguenti tavole:

| | |
|----------|--|
| Tav. 1 | Relazione - NTA |
| Tav. 2 | Inquadramento su I.G.M. - Localizzazione su aerofotogrammetria |
| Tav. 3 | Stato di fatto del territorio interessato |
| Tav. 4 | Localizzazione zone "D" su aerofotogrammetria |
| Tav. 5 | Zonizzazione di progetto |
| AU. 1 .a | Verifica di compatibilità con il PUTT/P |
| All. 11 | Documentazione fotografica |
| All. 2 | Verifica con il PAI |

Come risulta da specifica attestazione del Segretario comunale del 16.11.2001 a seguito della pubblicazione degli atti è pervenuta l'osservazione da parte del signor PLANTERA Giuseppe acquisita in data 15.10.2001 prot. n. 3231.

A seguito di tale osservazione, attinente la presenza di segnalazioni archeologiche sull'area di intervento, il Comune di Palmariggi ha interessato la Soprintendenza dei Beni Archeologici di Taranto la quale, preso atto della presenza in sito di un numero relativamente esiguo di piccoli frammenti ceramici, ha ritenuto che non ci fossero indizi di presenza di strutture archeologiche certe e definite e che, comunque, la tutela archeologica possa essere assicurata adeguatamente mediante il controllo dei lavori di scavo da eseguirsi nell'area in argomento da parte di un archeologo qualificato.

Il Comune di Palmariggi con Deliberazione di C.C. n.h del 13.03.2006 ha esaminato e controdedotto in merito alle osservazioni prodotte dal signor PLANTERA Giuseppe, in parte accogliendole; il tutto, depennando il collegamento viario tra la zona in variante e la Strada Provinciale Palmariggi Bagnolo e (pur in assenza di vincoli e/o di dichiarazioni di interesse culturale e/o procedimento per la dichiarazione di

interesse culturale) integrando le NTA con normative di salvaguardia che prevedono la comunicazione di inizio dei lavori alla Soprintendenza Archeologica di Taranto e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 90 del D. L.vo 42/2004 e ss.mm.ii. per le scoperte fortuite.

Si deve rilevare che il Comune di Palmariggi non è interessato da aree soggette a rischio idrogeologico.

Come rappresentato negli atti pervenuti e, in particolare, nella citata relazione il Comune di Palmariggi non dispone all'interno del P.d.F. di aree destinate ad accogliere insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della L.S. 22.10.1971 n. 865 e dell'art. 55 della L.R. n. 56/80 e ciò ha influito negativamente nello sviluppo del settore produttivo locale.

Di conseguenza l'Amministrazione comunale ha ravvisato l'esigenza di adottare una variante al P.d.F. finalizzata alla redazione di un P.I.P. sulla base delle indicazioni della Deliberazione di G.R. del 13.11.1989 n. 6320 che detta criteri per il calcolo del fabbisogno produttivo.

Sulla scorta delle rilevazioni demografiche riportate nella tav.1 sono stati individuati dati occupazionali per un totale di 382 addetti nei settori industriale, artigianale commerciale e distributivo e direzionale in base ai quali, assegnando un parametro medio di 50 addetti/ettaro per lotti edificatori, si ricava un fabbisogno fondiario di 7,64 ettari.

Tenuto conto della necessità di reperire aree per standards urbanistici e per viabilità (che in progetto viene computata nella misura pari ai 33,56% dell'intera superficie territoriale) la superficie territoriale occorrente viene valutata in mq 115.000; di contro, la superficie territoriale proposta in variante è inferiore e pari a mq. 95.000 Si prevedono destinazioni d'uso per una pluralità di attività produttive miste (artigianali, industriali, commerciali, distributive, etc, come indicate all'art. 5 delle NTA). I parametri urbanistico edilizi più significativi sono i seguenti:

indice fabbricabilità territoriale IT

Indice fabbricabilità fondiaria IF

Rapporto copertura RC

Altezza max H

Distanza minima dai confini D

Aree per verde interno ai lotti

2,00 mc/mq

3,50 mc/mq

0,40 mq/mq

8,00 mt

5,00 od in aderenza

>30% superficie fondiaria libera da edificato

Aree a standard nella misura non inferiore a quella stabilita dal D.M. n. 144/68.

Tanto premesso e considerato si ritiene la variante proposta ammissibile ai sensi dell' art. 55, 2° comma, della L.R. n. 56/80 e dell' art. 2 della L.R. n. 11/1981 in quanto finalizzata alla realizzazione di insediamenti produttivi di cui all' art. 27 della L.S. n. 865/1971.

Si ritiene, inoltre, la variante proposta meritevole di approvazione in quanto la sua localizzazione non interferisce con i criteri di impostazione della strumentazione urbanistica comunale vigente né con le direttrici di espansione dell' abitato, risultando l' area in questione servita da adeguata viabilità esistente e di previsione ANAS e considerato che la variante stessa prevede il dimensionamento delle aree produttive in linea con le indicazioni della Deliberazione di G.R. del 13.11.1989 n. 6320 che detta criteri per il calcolo del fabbisogno produttivo.

Per quanto attiene le osservazioni prodotte dal sig. PLANTERA Giuseppe esse sono state in parte accolte come sopra precisato mentre si ritengono per la parte rimanente non accoglibili in quanto l'area oggetto di variante, non essendo interessata da vincoli archeologici e/o di dichiarazioni di interesse culturale e/o procedimento per la dichiarazione di interesse culturale), è sufficiente tutelata sotto tale profilo dalle integrazioni alle NTA sopra evidenziate.

In relazione alla destinazione D mista prevista dalla variante si ritiene la stessa ammissibile sub-

ordinatamente alle seguenti condizioni alle quali devono adeguarsi le norme tecniche di attuazione proposte:

- a) la realizzazione degli interventi è subordinata all'approvazione del Piano Insediamenti Produttivi ai sensi dell' art. 27 della L.S. n. 865/1971 e dell' art. 37 della L.R. n. 56/80;
- b) non sono consentiti insediamenti turistici e residenziali;
- c) le abitazioni per il custode devono essere contenute nei limiti previsti per l' edilizia economica e popolare;
- d) devono essere reperite aree per standard urbanistici almeno nella misura minima prevista dal D.M. n. 144/68;
- e) le aree per parcheggi privati per attività commerciali al dettaglio devono essere reperite almeno nella misura prevista dalla L.R. n. 11/2003 e relativo Regolamento n. 1/2004;

Sotto l'aspetto paesaggistico in relazione ai contenuti del PUTT/P approvato con delibera di G.R. 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.ri°6 del 11/1/2001, l' art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99 (ora parte III del D.Lvo n. 42/2004 e ss.mm.ii.), o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti

per gli /l'ambiti/o esteso interessati/o al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal PUTT/P o se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni/modificazioni apportate (art.5.07);

alla legittimità delle procedure;

all'idoneità paesaggistica ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali

Dall' esame della documentazione presentata risulta che l' area interessata dalla variante ricade in un ATE classificato « C » di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e, pertanto, occorre necessario per la variante in essere il rilascio del parere paesaggistico ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile « C » prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del PUTT/P.) Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del PUTT/P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ad altri sistemi identificati dalle N.T.A. del PUTT/P. si rappresenta quanto segue:

Con riferimento al sistema « assetto geologico geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che « va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definite gli A. T.D. di cui all'art.3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeolo-

gico de/le relative aree ».

Con riferimento al sistema « copertura botanico vegetazionale e coltura/e» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti de/ paesaggio botanico vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica /a protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché /o sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che « tutti gli interventi di trasformazione fisica de/ territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con /a conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con /a conservazione del suolo.»

Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica de/l'organizzazione insediativa » va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi ,sia la loro appropriata fruizione /utilizzazione sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 ,va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritta grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica , si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

Sistema geologico, geomorfologico, ed idro-

geologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico ambientale complessivo dell'ambito di riferimento; per quanto attiene il ciglio di scarpata evidenziato dalla tav. serie n. 10 Geomorfologia, il progettista ha dichiarato che l'area d'intervento non è interessata da cigli di scarpata né dalla relativa area annessa.

Sistema copertura botanico vegetazionale e colturale : L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico vegetazionale

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche - archeologiche, vincolo idrogeologico).

L'ambito oggetto d'intervento, allo stato attuale, è costituito da terreni con modesti segni di antropizzazione aventi una destinazione agricola con prevalenti coltivazioni parte a seminativo ed in parte ad uliveto con andamento pianaltimetrico subpianeggiante e con presenza di muretti a secco.

L'area oggetto d'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggisti-

co come identificati e definiti all' art. 3.01 titolo III delle NTA del PUTT/P; quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere di progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e/o area annessa (ove le prescrizioni di base del PUTT. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela) non si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del PUTT/P.

Considerato che, in base alla documentazione presentata, l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti, fatti salvi i muretti a secco, si ritiene pertanto che la variante proposta, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere, a condizione che vengano salvaguardati gli esistenti muretti a secco.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da ritenersi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del PUTT/P.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole

fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Alfine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario presenti sull'area oggetto di intervento, nonché alfine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario prescrivere le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione da adottare in sede di approvazione del PIP finalizzate ad un migliore inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento:

Siano salvaguardate (ovvero nel caso di espianato siano trapiantate in zone libere) le esistenti alberature di pregio presenti sull'area interessata (alberi di ulivo) ed anzi incrementate con la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia alfine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi Siano limitati al minimo indispensabile gli scavi e gli altri movimenti di terra (sbancamenti, sterna, riporti) alfine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento, caratterizzate tratti da roccia affiorante; Siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le pareti a secco con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4 lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28101.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERAZIONE

DI APPROVARE ai sensi dell' art. 55 della L.R. n. 56/80 e dell' art. 2 della L.R. n. 11/1981 per le motivazioni e considerazioni e con le prescrizioni in promessa riportate la variante al PdF finalizzata alla redazione del PIP adottata con Deliberazione di C.C. n. 21 del 19.06.2001;

DI RILASCIARE al Comune di Palmaniggi (LE), relativamente alla variante al PdF finalizzata alla redazione del PIP, il parere paesaggistico favorevole, con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01, punto 2, delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente

atto al Sindaco del Comune di Palmariggi (LE)

DI DISPORRE la pubblica zione del presente provvedimento sul BUR

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2007, n. 953

Veglie (Le) – Realizzazione di adeguamento e completamento, rete idrica pluviale cittadina, al Decreto legislativo n. 152/99. Bacino sud in variante urbanistica ex articolo 16 Legge regionale n. 13/2001. Rilascio Parere paesaggistico ex art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Soggetto proponente: Comune di Veglie.

L' Assessore Regionale all' Urbanistica Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P., non possono essere

approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Veglie (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P.ed in particolare agli indirizzi di tutela(art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesilo interessati/o;

al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal PUTT/P o,se presente,dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo II) oppure,sulle motivazioni delle integrazioni modificazioni apportate (art. 5.07);

alla legittimità delle procedure;

all'idoneità paesaggistico ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali

Soggetto proponente : Comune di Veglie

INTERVENTO: Lavori di adeguamento e completamento della rete idrica pluviale cittadina al D.L.vo n. 152/99 bacino sud urbanistica in variante ai sensi dell'art. 16, 3° e 40 comma, LR. n. 13/01

Con nota n. io 7579 del 08.03.2007 acquisita acquisita al prot. N° 416 del 15.03.078 della P.O. del Settore Urbanistico Regionale il Comune di Veglie (LE) ha trasmesso la documentazione scritta grafica relativa al progetto dei lavori di adeguamento e completamento della rete idrica pluviale cittadina al D.L.vo n. 152/99 Bacino sud adottato in variante ai sensi dell'alt. 16, 3° e 4° comma, L.R. n.13/01 con Deliberazione di C.C. 76 del 28.11.2006.

Tale deliberazione è stata pubblicata all' albo pretorio comunale dal 13.12.2006 al 27.12.2006 senza osservazioni ed opposizioni coma da attestazione del Segretario Comunale del 13.03.2007.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. 1 - Corografia
- TAV. 2 - Inquadramento urbanistico
- TAV. 2 bis - nquadramento PAI
- TAV. 2 ter - Zonizzazione di progetto
- TAV. 3 - Planimetria delo stato di fatto Cú,
- TAV. 4 - Rilievo piano - altimetrico
- TAV. 5 Delimitazione bacino imbrifero
- TAV. 6 - Planimetria di progetto
- TAV. 7 - Profili longitudinalio tronchi Al -A 16
- TAV. 8 - Profilo longitudinale collettore "A"
- TAV. 9 - Particolari costruttivi
- TAV.10 - Calcoli preliminari
- TAV.11 - Planimetria del recapito finale
- TAV.12 - Vasca di grigliatura e sabbatura
- ALL.1 - Relazione descrittiva
- ALL:2 - Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica
- ALL.3 - Analisi di sostenibilità ambientale
- ALL.3.1 - Relazione di compatibilità con il PUTT/P
- ALL.3.2 - Valutazione di incidenza ambientale
- ALL.4 - Relazione calcoli idraulici

Sul progetto stesso sono stati acquisiti i seguenti pareri:

parere favorevole con prescrizioni dela Provincia di Lecce di cui alla nota n. 30663 del 24.08.2005;

parere favorevole della Soprintendenza BPSAE di Lecce di cui alla nota n.55891B del 27.06.2005;

parere favorevole dell' ARPA PUGLIA con nota n. 2418 deòl 17.05.2006.

Il progetto in questione, in sintesi, prevede nel suo complesso la realizzazione di una rete di tubazioni interrate che convogliano le acque piovane in un recapito finale costituito da vasca che opera un trattamento di grigliatura e sabbatura sulle acque stesse che vengono convogliate in un bacino di spandimento dal quale, per filtrazione naturale attraverso gli strati del sottosuolo,per-vengono alla falda acquifera profonda.

Per quanto, invece, attiene specificatamente alla variante urbanistica proposta ai sensi dell' art. 16 della L.R. n.13/2001 essa è limitata al suolo dove verrà localizzata la vasca nonché ad un' area contermine di rispetto ricadente su terreni in catasto identificati al FG.n° 47 ptc. no 11 del Comune di Veglie (LE) dell'estensione complessiva di mq. 16.344 circa e tipizzati agricoli dal vigente strumento urbanistico generale.

Tali terreni a seguito della adozione di variante saranno tipizzati" F" Attrezzature di interesse collettivo.

Inoltre, il progetto individua un fascia di protezione contermine al recapito finale che viene tipizzata fascia di rispetto speciale (vedasi tavola 2 ter); tale destinazione urbanistica non varia, tuttavia, la originaria destinazione d' uso agricola ma è finalizzata ad impedire emungimenti di acque nei pressi del recapito finale e, pertanto, non comportando tale nuova tipizzazione modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P., per la zona stessa non risulta necessario il rilascio del parere paesaggistico

ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

Pertanto, il presente parere è limitato all' area tipizzata "F" Attrezzature di interesse collettivo dove sono localizzate le opere approvate in variante urbanistica puntuale che modificano lo stato fisico e l'aspetto esteriore dei territori compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P, stante che l' area di intervento ricade in un ATE classificato "C".

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo « C » di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione « C » individua secondo il PUTT/P. un «valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti»

Stante la classificazione « C » le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del PUTT/P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Veglie (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P.

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile « C » prevedono la «salvaguardia e valorizzazione de/l'assetto attuale se qualificato trasformazione dell'assetto attuale se compromesso,per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del PUTT/P.) degli A.T.E. di tipo «C»,quale quello in specie e con riferimento ad altre sistemi identificati dalle N.T.A. del PUTT/P. si rappresenta quanto segue:

Con riferimento al sistema « assetto geologico geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che « va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche,ed idrogeologiche(definenti gli A. T.D. di cui all'art.3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree ».

Con riferimento al sistema « copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono « la tutela delle componenti del paesaggio botanico ve getazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico ve getazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che « tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico ve getazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo»

Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa »va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali(art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»;si prescrive altresì che«per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione presentata, in particola-

re dalla documentazione fotografica, si rileva che il progetto per la realizzazione di un recapito finale al servizio della rete idrica pluviale cittadina interessa un' area di forma irregolare situata a circa 700 mt. dell' abitato di Veglie (LE) e coltivata a seminativo la quale presenta un andamento planialtimetrico pressoché pianeggiante.

Inoltre, dalla documentazione scritto grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), si evince quanto segue:

Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;

Sistema copertura botanico vegetazionale e colturale : L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico vegetazionale

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa :L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia, altresì, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497139, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento

andrà a collocarsi è un ambito sostanzialmente agricolo con destinazione prevalente a seminativo e non presenta, sia al suo interno sia a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Con riferimento invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art.3.Oi titolo Ili delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quindi non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e / o area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P. U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti ; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento. Lo stesso intervento è da valutare positivamente sotto il profilo idrogeologico in quanto contribuisce ad impinguare, anche se limitatamente, la falda profonda compromessa da azioni di emungimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico, è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

Siano messe a dimora essenze arboree tipiche della flora locale da posizionarsi prevalentemente lungo il perimetro del lotto interessato dal recapito finale;

La recinzione si realizzerà con blocchi di pietra locale avente una altezza non superiore a ml 1,20 per la parte in muratura;

I materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti a discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione del-

l'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assenti, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale, con particolare riferimento al D.L.vo n. 152/99 da osservarsi anche in sede esecutiva..

Considerato, infine, che, sulla base della documentazione pervenuta, le opere in progetto, pur attendendo la realizzazione di opere di infrastrutturazione (rete pluviale e relativo recapito finale), non comportano modificazioni permanenti agli elementi strutturanti il territorio come definiti dall' art. 3.01 e seg. delle NTA del PUTT/P, (peraltro assenti sull' area di intervento come risulta dalla relazione di compatibilità con il PUTT/P) e che, pertanto, non occorre per il caso in essere il rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all' art. 5.04 delle NTA del PUTT/P non operandosi una rilevante trasformazione degli assetti paesaggistici locali, permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio, e ritenendo che, anche per quanto in appresso evidenziato, il progetto nel suo complesso rispetta gli obiettivi e gli indirizzi di pianificazione paesaggistica stabiliti dal PUTT/P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4 lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. 28/01 e s.m. ed i.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

L' Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Veglie relativamente al progetto di realizzazione di un recapito finale relativo al progetto di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina Bacino sud ricadente nel territorio del Comune di Veglie (LE), in variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art.16 della L.R. 13/01, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2007, n. 1106

Porto Cesareo (Le) – Variante al Piano Regolatore Generale di adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Delibere di C.C. n. 18/2005 e n. 40/2005.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal C.U.R., sottoscritta dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Porto Cesareo (Le), dotato di P.R.G., con delibera di C.C. n.18 del 02/03/2005 ha adottato la variante del vigente PRG per l'adeguamento al PUTT/P.

Con nota prot. n. 14792 del 06/07/2005 sono stati inviati i seguenti elaborati ed atti:

| | | |
|-----------|---------------|---|
| Tav. 1 | Cartografia - | Primi adempimenti ex art. 5.05 NTA del PUUT/P con le modifiche apportate dall'assessorato all'urbanistica territori costruiti (punto 5.3 dell'art. 1.03 NTA del PUTT/P) |
| tav. 2.1 | | vincolo ex lege 1497/39 (serie 1) |
| tav. 2.2 | | decreti galasso (serie 2) |
| tav. 2.3 | | vincolo idrogeologico (serie 3) |
| tav. 2.4 | | ambiti territoriali distinti boschi, macchie, biotipi e parchi (serie 4) |
| tav. 2.5 | | catasto delle grotte (serie 4bis) |
| tav. 2.6 | | "vincoli e segnalazioni architettonici ed archeologici (serie 5) |
| tav. 2.7 | | idrologia superficiale (serie 6) |
| tav. 2.8 | | vincolo faunistico (serie 9) |
| tav. 2.9 | | geomorfologia (serie 10) |
| tav. 2.10 | | ambiti territoriali estesi (serie 11) |
| tav. 2.11 | | ricognizione del disturbo antropico |

Tavole di progetto

ambiti territoriali distinti sistema dell'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico

- tav. 4.1 1 emergenze morfologiche
(grotte e doline)
(rif. serie 4bis)
- tav. 4.1 2 emergenze morfologiche
(coste ed aree litoranee)
(rif. serie 6)
- tav. 4.1 3 emergenze morfologiche
(versanti e crinali)
(rif. serie 10)

Sistema della Copertura Botanico Vegetazionale, Culturale e della potenzialità faunistica

- tav. 4.2 1.1 boschi, macchie e beni
naturalistici
carta della vegetazione
(rif. serie 4)
- tav. 4.2 1.2 boschi, macchie e beni
naturalistici
carta degli habitat
(rif. serie 4)
- tav. 4.2 2 zone umide (rif. serie 6)
- tav. 4.2 3 aree protette (rif. serie 9)
- tav. 4.2 4 beni diffusi nel paesaggio
agrario

Sistema della stratificazione storica dell'organizza- zione insediativa

- tav. 4.3 1 zone archeologiche
(rif. serie 5)
- tav. 4.3 2 beni architettonici extraurbani
(rif. serie 5)
- tav. 4.3 3 punti panoramici

Ambiti Territoriali Estesi

- tav. 5.1 carta delle presenze giuridiche
- tav. 5.2 carta delle presenze fisiche
- tav. 5.3 carta dei pesi attribuiti
- tav. 5.4 carta dei valori paesaggistici
- tav. 6 piano regolatore generale
su aereofotogrammetria
- tav. 7.1 ambiti territoriali distinti
su p.r.g. sistema dell'assetto
geologico, geomorfologico
ed idrogeologico
- tav. 7.2 ambiti territoriali distinti su p.r.g.
sistema della copertura botanico

- tav. 7.3 vegetazionale, culturale e
della potenzialità faunistica
ambiti territoriali distinti su
p.r.g. sistema della
stratificazione storica
dell'organizzazione insediativa
- tav. 8 ambiti territoriali estesi su
p.r.g. relazione norme tecniche
di attuazione regolamento
edilizio

Gli atti di pubblicazione risultano conformi alla legge: la variante in oggetto è stata depositata presso la Segreteria Generale del Comune dal 13 marzo 2005 per 30 giorni consecutivi.

Sulla variante al PRG risultano presentate al Comune, nei termini di legge, cinque osservazioni, controdedotte dal Consiglio Comunale con deliberazione n.40 del 20.06.2005.

Scopo dichiarato dell'adeguamento in oggetto è quello di pervenire ad uno strumento urbanistico generale più attento al paesaggio, con limitazioni e potenzialità differenziate nell'ambito della stessa zona omogenea in funzione della valenza ambientale e paesaggistica, determinata con i criteri fissati dal PUTT/P, ma rapportata al reale stato del territorio.

Partendo dal reale stato dei luoghi, da approfondimenti settoriali in ordine ai sistemi di riferimento, si sono conformate le prescrizioni regolamentari del PUTT/P in base alle valenze riscontrabili sul territorio, integrando in tal senso le norme di zona del P.R.G. vigente, e sovrapponendo alla zonizzazione vigente, con le sue precipue prescrizioni, le norme rivenienti dagli ambiti definiti nel rispetto del PUTT/P.

Il Comune di Porto Cesareo pur avendo avviato la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi della L.R. n. 20 del 27.07.01, ha ritenuto opportuno procedere prioritariamente all'adeguamento del vigente P.R.G. al PUTT/P, con l'obiettivo fondamentale di addivenire alla "immediata operatività delle norme di tutela e salvaguardia già a valere sullo strumento urbanistico vigente, "preoccupandosi" di liberare dai pesi eccessivi quelle aree non rilevanti ai fini degli elementi strutturanti il territorio"

La variante di che trattasi è stata sottoposta all'esame del C.U.R. il quale con relazione n. 10/2007 ha rilasciato il parere favorevole con le seguenti condizioni e prescrizioni:

1) la variante dovrà assumere un atteggiamento intransigente nei riguardi del rischio di nuovi

interventi anche dove l'abusivismo ne abbia compromesso i caratteri di naturalità e integrità;

2) le perimetrazioni degli ATD e ATE proposte non fanno emergere la presenza contestuale delle risorse naturali, dei vincoli e delle trasformazioni abusive sopraggiunte con la conseguenza del grave conflitto che insiste tra queste ultime e i territori tutelati.

Si richiede, pertanto che le aree costiere siano ripериметrate riportando il vincolo alla estensione originaria, fermo restando la nuova classificazione della zonazione di ATE "valore B".

3) la variante dovrà perimetrare tutte le aree da sottoporre a PIRT, almeno quelle definite "disturbo antropico" dandone motivazione in un'analisi comparata dei valori ambientali, dei vincoli giuridici, della zonizzazione di piano e delle compromissioni sopraggiunte affinché siano evidenziate le precondizioni in cui dovrà muoversi il futuro processo di riqualificazione.

4) Riguardo alle NTA si rileva che, sebbene per ogni zona omogenea siano stati confermati gli stessi indici e parametri e le stesse destinazioni d'uso previste nelle attuali vigenti norme, ciò non accade per la zona 133 (art. 14) e per la zona 135 (art. 16).

Infatti, negli articoli 14 e 16, in aggiunta al testo originario è stata introdotta la possibilità di consentire la sopraelevazione dei piani terra, edificando anche oltre gli indici di zona

Questo Comitato ritiene che, in sede di variante di adeguamento al PUTT/p, tale integrazione alla normativa vigente sia improponibile; pertanto prescrive l'eliminazione degli ultimi cinque commi

degli articoli 14 e 16, depennando il testo dalle parole "Per qualificare" alle parole modificato dalla L. 122/98".

Si richiama inoltre l'attenzione sull'art.3 (punto 3), ove per evidente errore di trascrizione, nel definire il parametro di superficie SI è stato omesso il punto c) aree di verde primario e l'intero punto 4) delle vigenti norme.

5) Per quanto riguarda il Regolamento Edilizio si fa presente, non solo, la scarsa attenzione dello stesso per gli aspetti che avrebbero necessità di essere specificati, dato il carattere di valorizzazione ambientale che la variante promuove, ma anche la necessità di comprendere nelle NTA della variante, tutte le parti del RE che specificano i caratteri degli interventi di riqualificazione ambientale previsti dalla variante stessa. Essi riguardano in particolare:

- le modalità costruttive delle coperture delle case dove andrebbe specificato il trattamento a terrazzo per dare all'insediamento il carattere di borgo marinaro;
- le modalità di trattamento degli spazi verdi, pubblici e privati, soprattutto in relazione alla costruzione di un water front che ha una notevole valenza paesaggistica oltre che ampia visibilità per tutto il fronte costiero comunale;
- le modalità di trattamento di marciapiedi e alberature stradali, in particolare specificando i caratteri da attribuire al lungomare con le diverse sequenze, da fronte attrezzato con i lidi a lungomare urbano;
- Le modalità di trattamento dei parcheggi, soprattutto quando sono in prossimità delle aree costiere e a servizio dei lidi balneari;
- alcune tipologie edilizie come i lidi balneari e le attrezzature a mare dove una forma di regolazione eviterebbe improvvisazioni e usi di materiali incongruenti con il contesto;
- una attenta definizione delle modalità costruttive

ve delle recinzioni perché sia sempre prevista una vegetazione atta a costruire barriere vegetali evitando che esse diventino un campionario di forme e materiali. Alle perimetrazioni recintate è affidata la costruzione di tanti fronti strada nelle aree di insediamenti di seconde case e lungo le strade;

- una valutazione attenta degli elementi vegetali semplici e complessi sia per gli interventi pubblici che privati cercando di favorire l'impianto di essenze autoctone e proprie del contesto costiero.

Nel merito della variante di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5.03 si rileva che negli elaborati grafici inviati, il comune di Porto Cesareo ha in effetti proposto:

la perimetrazione dei territori costruiti riproponendo quanto già determinato con precedente provvedimento comunale nonché adeguato alle prescrizioni regionali (tav. 2.1....2.11)

i tre sistemi delle componenti paesaggio/ambiente: quello geologico/morfologico/ idrogeologico; quello della copertura botanico vegetazionale colturale potenzialità faunistica; e quello della stratificazione storica; nonché le perimetrazione delle zone S.I.C. (tav.4.1 1 .4.3 3)

gli ambiti territoriali estesi con la sovrapposizione dei valori giuridici e fisici; gli ambiti territoriali distinti con le aree annesse a cui sono stati attribuiti dei valori paesaggistici secondo la valutazione delle emergenze (tav.5.1..5.4)

Sulla base di quanto prospettato dal C.U.R. con la relazione parere n. 10/07, qui in toto condiviso, e con la specificazione, per quanto riguarda il punto 4) della citata relazione parere del CUR, che la modifica normativa ivi richiamata risulta improponibile nel contesto di una variante di adeguamento al PUTT/P, non rilevandosi alcuna connessione con la problematica paesaggistica rilevando, peraltro che le Z.T.O. di tipo "B" non sono soggette alle norme di tutela del PUTT/P, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della

variante di adeguamento del P.R.G. di Porto Cesareo subordinatamente alla introduzione negli atti di quanto prescritto dallo stesso CUR.

Il tutto previo l'opportuno svolgimento dell'iter di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80, relativo alle controdeduzioni e/o adeguamento, da parte del Comune di Porto Cesareo, riservandosi la Giunta

Regionale di esprimere il parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P, successivamente agli esiti degli adempimenti comunali innanzi richiamati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni: dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 decimo

comma della L.r. n. 5611980, la Variante al PRG del Comune di Porto Cesareo adottata con Del. di C.C. n. 18 e n.40 del 2005, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, con l'introduzione negli atti delle condizioni e prescrizioni riportate nella relazione parere del CUR n. 10 del 29.03.2007 parte integrante del presente provvedimento;

DI RICHIEDERE, al Consiglio Comunale di Porto Cesareo apposito provvedimento di controdeduzioni e/o adeguamento alle prescrizioni e condizioni di cui alla relazione-parere del CUR n. 10 del 29.03.2007 e ciò ai sensi dell'art. della L.R. 56/80.

DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune Porto Cesareo, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2007, n. 1107

Tuglie (Le) – Legge regionale n. 20/98. Turismo Rurale. Variante urbanistica per cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di un immobile rurale. Delibera di C.C. n. 7 del 27/02/2007. Ditta: Ravenna Chiara.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa arch. Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal

Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dai Dirigente di Settore, riferisce quanto segue. La legge regionale 22/07/98, n.20, recante norme sul "Turismo Rurale", considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico rurale. L'Amministrazione Comunale di Tuglie (LE), in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, della citata L.R.20/98, ha approvato con delibera di C.C. n.7 del 27.02.2007, su richiesta della ditta RAVENNA Chiara, il progetto di recupero di parte di un edificio rurale denominato "Masseria Carignani" ubicato in agro di Tuglie, in contrada omonima ed identificato nel N.C.E.U. al fg. n. 15, p.lla 5 con annesse aree di pertinenza in catasto identificate al fg. n. 15 p.lie 4 19 al fine di realizzare una struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art.6 della L. n.217/83 e ss.mm.ii. e dell' art. 3 della L.R. n. 11/99. L' edificio rurale, come innanzi individuato, con le relative aree di pertinenza, nel vigente strumento urbanistico generale vigente del Comune di Tuglie (LE) ricade in zona tipizzata E2 Agricola. L' intervento di che trattasi riguarda un porzione di un complesso rurale denominato " Masseria Carignani". Tale immobile ha una vetustà superiore a 50 anni ma non risulta sottoposto a tutela né dalla L.S. n. 1089 del 01.06.1939 né dal PUTT/P. Il complesso masseriale in questione è realizzato secondo la classica tipologia " a corte" tipica delle Masserie salentine le quali si sviluppano intorno ad un piazzale centrale su cui prospettano i diversi locali un tempo necessari allo svolgimento delle attività agricole di cui la masseria costituiva il fulcro. Il fabbricato nel suo complesso è realizzato su due piani di cui il primo destinato a residenza padronale. La documentazione in atti ha citato testimonianze storiche sull' esistenza di fabbricati in loco risalenti al '500 anche se il nome della masseria sembra risalire al '700 come possesso del barone neretino Giuseppe Antonio Carignani". Il fabbricato, di linee sobrie e lineari, è realizzato con pietra locale (tufo e pietra leccese), presenta membrature disomogenee sia nei materiali che nelle caratteristiche architettoniche, il che documenta quasi certamente interventi succedutesi nel tempo. Le coperture dei locali sono realizzate, quasi esclu-

sivamente, a volta; si ritrovano volte a stella, a botte, a padiglione. Sono da rilevare nel complesso elementi caratteristici e meritevoli di tutela relativamente alla masseria in essere legati non solo alla quasi assoluta conservazione della tipica struttura a corte ma anche in alcuni elementi architettonici e decorativi del complesso stesso quali la scala di accesso al primo piano in pietra leccese, il salone affrescato al primo piano, i torrini presenti sul prospetto ovest dell'edificio.

L'intervento di recupero della porzione della "Masseria Carignani" consiste nei seguenti interventi:

- a) recupero e risanamento del fabbricato in questione con rifacimento dell'intonaco delle facciate, rasatura dei paramenti e restauro delle cornici ed altri elementi decorativi con integrazione delle lacune, etc;
- b) recupero della struttura in termini funzionali al fine di realizzare una struttura turistico ricettiva
- c) realizzazione di una strada di accesso dalla S.P. in modo da evitare l'accesso dal cortile che risulta in proprietà, realizzazione di parcheggi, di aree a verde e di un parco attrezzato.

Ad interventi eseguiti, il fabbricato rurale, recuperato a struttura ricettiva alberghiera, risulterà così articolato:

- 1) al piano terra saranno realizzate numero dieci unità abitative, un locale caffetteria un ristorante; tutte le unità abitative verranno dotate di servizio igienico ed angolo cottura;
- 2) al primo piano saranno realizzate n.ro 6 camere doppie, un locale colazione, un locale per attività ricreative, un salotto.

La destinazione d'uso prevista è del tipo alberghiero, nei termini di cui alla citata L.R. n.11/99, art.4.

Gli atti della variante di destinazione d'uso dell'edificio rurale di cui ci si occupa sono stati pubblicati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia dal 29.12.06 al 28.01.07 ed, avverso

gli stessi, non risultano prodotte osservazioni né opposizioni, giusta attestazione del Responsabile del Settore Tecnico Comunale in data 28.02.2007

In merito ai progetti sono stati acquisiti i seguenti pareri: favorevoli:

parere favorevole del responsabile dell'UTC in data 09.02.07

parere favorevole della Commissione edilizia comunale n. 35 del 14.12.2007

parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza BPSAE di Lecce con nota n. 223 del 29.01.2007;

parere favorevole con prescrizioni del Settore Turismo dell'Assessorato al Turismo con nota n.5738 del 12.06.07.

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio, l'immobile interessato dall'intervento di recupero ricade in Ambito Territoriale Esteso classificato "E" dal PUTT/P e, pertanto, non occorre per il caso in specie il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Occorre rilevare comunque che l'intervento, come proposto, attiene alla conservazione di un complesso edilizio (masseria) caratteristico della campagna salentina ed avente caratteristiche di pregio sotto il profilo storico/architettonico, mantiene praticamente inalterato il contesto in cui l'edificio si inserisce ed innesca corretti processi di recupero e di riutilizzo del complesso in essere. Tuttavia, al fine di preservare le caratteristiche architettoniche e l'integrità dell'aspetto esteriore della parte di Masseria Carignani interessata dal presente intervento di interesse storico architettonico come prima evidenziato, si prescrive quanto segue:

- a) gli infissi dovranno essere in legno e tinteggiati con i colori tradizionali;
- b) i lastrici solari dovranno essere realizzati con copertura in pietra leccese;
- c) le pavimentazioni esterne dovranno essere realizzate in pietra locale;
- d) il viale di accesso ed il parcheggio dovranno essere realizzati con pavimentazione permeabile

(esempio, mattoni prato);

- e) dovranno essere utilizzate per le aree a verde essenziali caratteristiche del patrimonio botanico vegetazionale.

In ragione di quanto sopra riferito e nel rispetto delle prescrizioni succitate, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale, come innanzi individuato a struttura ricettiva alberghiera, nei termini di cui alla L. n.217/83, art.6 e s.m. ed i. e della L.R. n.11 dell' 11.02.99, art 4.1° comma ed art.7, sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo urbanistico, nel rispetto delle finalità che la stessa L.R.20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto di variante di cui alla delibera di C.C. del Comune di Tuglie (LE) n. 7 del 27.02.2007 limitatamente al cambio di destinazione d'uso di una parte della "Masseria Carignani" e con le prescrizioni innanzi riferite, per il recupero funzionale in struttura ricettiva alberghiera del medesimo, nei termini di cui all'art.6 della L. n.217/83 e art.4. 10 comma ed art.7 della L.R. n. 11 dell' 11.02.99.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall' art. 4 comma 4 - lettera d) della L.R. n. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28101 e s. m. ed i.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Prof.ssa Arch. Angela Barbanente;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare, per le considerazioni e le prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale di una parte del complesso edilizio denominato "Masseria Carignani" , da destinare a struttura ricettiva alberghiera, nei termini di cui all'art.6 della L. n.217/83 e art.4,1 comma, ed art.7 della L.R. n. 11 dell' 11.02.99, approvato dal Consiglio Comunale di Tuglie (LE) con delibera n. 7 del 27.02.2007 in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della L.R. n.20/98; Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Tuglie (LE) del presente provvedimento;

Di disporre la pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e sulla G.U. (quest'ultima a cura del Settore Urbanistico Regionale).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2007, n. 1108

Squinzano (Le) – Legge regionale n. 20/98. Turismo Rurale. Variante urbanistica per cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di un immobile rurale. Delibera di C.C. n. 43 del 24/10/2006. Ditta: Papa Giuseppe.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa arch. Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue. La legge regionale 22/07/98, n.20, recante norme sul

"Turismo Rurale", considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico rurale. L'Amministrazione Comunale di Squinzano (LE), in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, della citata L.R.20/98, ha approvato con delibera di C.C. n.43 del 24.10.2006, su richiesta della ditta PAPA Giuseppe, il progetto di recupero di un edificio rurale in seguito denominato "villino Manca" ubicato in agro di Squinzano, in contrada "Cava" ed identificato nel N.C.E.U. al fg. n. 20, p.lla 121/2 con annesse aree di pertinenza in catasto identificate al fg. n. 20 p.lle 105, 107, 108, 109, 119, 122, 139,195, 204 al fine di realizzare una struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art.6 della L. n.217/83 e ss.mm.ii. e della L.R. n.1 1/99. L'edificio rurale, come innanzi individuato, con le relative aree di pertinenza, nel vigente strumento urbanistico del Comune di Squinzano (LE) ricade in zona tipizzata E3 Zone agricole di interesse ambientale (Parco intercomunale Serre di Sant'Elia) per la quale è prevista la costituzione di un parco intercomunale al cui regolamento di gestione viene demandata la normativa di attuazione specifica e, nelle more, non è consentita alcuna forma di edificazione; in tale zona le norme tecniche di attuazione, tra l'altro, prescrivono che "gli interventi in tali zone devono essere indirizzati alla tutela dei valori paesaggistici e dell'ambiente naturale, mediante il rispetto dei caratteri morfologici, delle vegetazioni e delle sistemazioni tradizionali e degli altri elementi naturalistici, E' pertanto vietata qualsiasi nuova costruzione o trasformazione a scopo edilizio" L'intervento di che trattasi riguarda un fabbricato di campagna denominato "villino" costituente una tipologia costruttiva tipica della campagna salentina realizzata in genere tra la fine dell'ottocento ed i primi del novecento, adibita ad abitazione padronale ed utilizzata sia come casa per vacanza sia per centro di gestione di attività agricole. Il "villino Manca" è situato circa 800 mt. dal centro abitato di Squinzano ed è realizzato con struttura portante in muratura; esso è costituito da due corpi adiacenti di cui il primo di maggior pregio storico architettonico è realiz-

zato su due piani, mentre il secondo corpo, di aggiunta più recente e di scarso o nullo valore architettonico, consta di un unico vano utilizzato al momento per ricovero di attrezzi agricoli. Il prospetto principale del primo corpo è caratterizzato da forme simmetriche con presenza di caratteristici elementi decorativi in pietra locale (balcone, comici e lesene) tipici delle tradizioni costruttive del posto mentre il prospetto posteriore è caratterizzato dalla presenza di quattro arcate che reggono un balcone. I prospetti laterali risultano, invece, estremamente lineari e privi di elementi decorativi. L'intervento di recupero del villino di cui trattasi consiste nei seguenti interventi:

- a) il recupero in termini architettonici e strutturali del fabbricato rurale interessato già da fenomeni di degrado conseguenti all'abbandono che hanno già comportato interventi di manutenzione straordinaria (iniezioni cementizie e rifacimento delle coperture del piano primo);
- b) recupero in termini funzionali al fine di realizzare una struttura turistico ricettiva costituita da sette unità abitative e relativi servizi variando la disposizione interna e mantenendo inalterati i volumi e la sagoma del villino;
- c) sistemazione di spazi esterni contigui all'immobile e realizzazione di due aree di parcheggio.

Ad interventi eseguiti, il fabbricato rurale, recuperato a struttura ricettiva alberghiera, risulterà così articolato:

- 1) al piano terra saranno realizzate quattro unità abitative, un locale per bar soggiorno e la reception.; tutte le unità abitative verranno dotate di servizio igienico ed angolo cottura;
- 2) al primo piano saranno realizzate tre unità abitative, uno spazio comune di servizio ed un ripostiglio; tutte le unità abitative verranno dotate di servizio igienico ed angolo cottura.

La destinazione d'uso prevista è del tipo alber-

ghiero, nei termini di cui alla citata L.R. n.11/99, art.4.

Gli atti della variante di destinazione d'uso dell'edificio rurale di cui ci si occupa sono stati pubblicati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia dal 29.12.06 al 28.01.07 ed, avverso gli stessi, non risultano prodotte osservazioni né opposizioni, giusta attestazione del Responsabile del Settore Tecnico Comunale in data 28.02.2007

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri: favorevoli: parere favorevole del responsabile del Settore urbanistico comunale datato 02.10.2006; parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza BPSAE di Lecce con nota n. 11420/B del 12.01.2006; parere favorevole della AUSL di Lecce con nota del 29.09.2005; parere favorevole con prescrizioni del Settore Turismo dell' Assessorato al Turismo con nota n. 2789 del 15.03.2007.. Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio, l' immobile interessato dall'intervento di recupero ricade in Ambito Territoriale Esteso riclassificato "C" dal PUG vigente rispetto alla originaria classificazione "E" prevista dal PUTT/P ed è compreso tra gli elementi strutturanti il territorio relativi al sistema della stratificazione storica dell' organizzazione insediativa come individuati dall' art. 3.04, punto 1.08, delle NTA del PUTT/P pur non risultando individuato nelle tavole e/o negli elenchi allegati al PUTT/P relative ai beni architettonici extraurbani.

L' intervento proposto non incide sull' esistente assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico né sull' esistente assetto botanico vegetazionale, ma riguarda un elemento strutturante del sistema della stratificazione storica dell' organizzazione insediativa come sopra evidenziato per cui deve essere valutato il rispetto degli indirizzi e delle direttive di tutela imposte dal PUTT/P ai sensi dell' art. 3.05, punto 4, in relazione, anche, all' ATE di intervento classificato "(I)".

Sotto tale profilo si rileva che l' intervento come proposto, attinendo la conservazione di un tipico fabbricato rurale caratteristico della campagna salentina e di un certo pregio architettonico, mante-

nendo praticamente inalterato il contesto in cui l' edificio si inserisce ed innescando corretti processi di recupero e di riutilizzo, persegue, nel suo complesso, gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e valorizzazione paesaggistica ambientale stabiliti dal PUTT/P e rispetta gli indirizzi e le direttive di tutela dell'ambito esteso di riferimento di tipo "C", considerato, anche, che il secondo corpo di fabbrica viene riqualificato dall' intervento progettuale in questione. Pertanto, si ritiene di esprimere parere favorevole anche sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell' art. 5.03 delle NTA del PUTT/P

Tuttavia, al fine di preservare le caratteristiche architettoniche e l'integrità dell'aspetto esteriore del villino Manca, di rispettare le tradizioni costruttive locali dei fabbricati di campagna e di conservare la morfologia ed i caratteri d'uso delle aree circostanti, da tutelare ricadendo l' intervento all' interno di un parco intercomunale, si prescrive quanto segue:

- a) gli infissi dovranno essere in legno e tinteggiati con i colori tradizionali;
- b) i lastrici solari dovranno essere realizzati con copertura in pietra leccese;
- c) dovranno essere preservati integralmente gli esistenti elementi decorativi presenti sul primo corpo di fabbrica mentre i nuovi elementi decorativi da realizzare sul del secondo corpo dovranno essere realizzati in pietra del tipo di quella utilizzata nel primo corpo di fabbrica;
- d) le pavimentazioni esterne dovranno essere realizzate in pietra locale;
- e) dovrà essere eliminato il parcheggio adiacente al fabbricato realizzando un unico parcheggio lungo il viale di accesso;
- f) il viale di accesso ed il parcheggio dovranno essere realizzati con pavimentazione permeabile (esempio, mattoni prato);

In ragione di quanto sopra riferito e nel rispetto delle prescrizioni succitate, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale, come

innanzi individuato a struttura ricettiva alberghiera, nei termini di cui alla L. n.217/83, art.6 e s.m. ed i. e della L.R. n.11 del 11.02.99, art 4.1° comma ed art.7, sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, nel rispetto delle finalità che la stessa L.R.20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto di variante ai P.U.G. di cui alla delibera di C.C. del Comune di Squinzano (LE) n.43 del 24.10.2006 limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale denominato "villino Manca" e con le prescrizioni innanzi riferite, per il recupero funzionale in struttura ricettiva alberghiera del medesimo, nei termini di cui all'art.6 della L. n.217/83 e art.4.1° comma ed art.7 della L.R. n.11 del 11.02.99.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall' art. 4 comma 4 lettera d) della L.R. n. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/O1 e s. m. ed i.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Prof.ssa Arch. Angela Barbanente;

- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare, per le considerazioni e le prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale dell' edificio rurale denominato " villino Manca", da destinare a struttura ricettiva alberghiera, nei termini di cui all'art.6 della L. n.217/83 e art.4, 1° comma, ed art.7 della L.R. n. 11 del 11.02.99, approvato dal Consiglio Comunale di Squinzano (LE) con delibera n.43 del 24.10.2006 in variante al P.U.G. vigente, ai sensi della L.R. n.20/98; Di esprimere parere favorevole sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell' art.5.03 delle NTA del PUTT/P all' approvazione del progetto stesso in variante al PUG vigente per le considerazioni e con le prescrizioni in narrativa riportate, fermo restando l' obbligo da parte del richiedente di dotarsi prima dell' inizio dei lavori dell' autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle NTA del PUT/P ricadendo l' intervento in un ATE classificato "C"; Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Squinzano (LE) del presente provvedimento; Di disporre la pubblicazione dello stesso sui B.U.R. e sulla G.U. (quest'ultima a cura del Settore Urbanistico Regionale).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2007, n. 1109

Leggi regionali n. 31/74 e n. 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per adeguamento Piano Regolatore Generale al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Comune di Leverano (Le). Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

"Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr.31/74 e 47/75.

Al Comune di Leverano veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per l'adeguamento del P.R.G. al PUTT/P.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Leverano con nota n. 394/04/T del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 9447 del 13.06.07 oltre il termine del 13.01.07 ha richiesto la proroga di un anno, rappresentando l'impossibilità di rispettare il termine fissato considerato che il PRG dello stesso Comune è stato approvato solo il 20.12.2006 con delibera di G.R. n. 1982 e

quindi divenuto esecutivo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26.01.07 nella stessa data, ed in virtù di ciò ha attivato le procedure per l'adeguamento dello stesso strumento urbanistico al PUTT/P subito dopo l'esecutività e pubblicazione dello stesso PRG.

Considerato che l'art. 3 della I.r. 31/74 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 13.01.07 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Leverano per il periodo richiesto, così come sancito dalla I.r. 31/74, con l'art. 5.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 40 comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

- UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;
- VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art.5 della I.r.31/74,

nonché dell'art.33 comma 4 della I.r.28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Leverano la proroga di I (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi all'adeguamento del P.R.G. al PUTT/P.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2007, n. 1195

Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione comparto 24 in zona C2 del vigente Piano Regolatore Generale – Delibera di C.C. n. 59 del 22/06/06. Ditta: Pentassuglia ed altri. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2007 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 503 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto

estriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n°490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di FASANO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o esteso interessati/o;

al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni modificazioni apportate (art.5.07);

alla legittimità delle procedure;

all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Piano di lottizzazione compat-

to n°24 in zona C2 del P.R.G. di Fasano (BR)
Soggetto proponente: Pentassuglia e altri.

Con nota n° 34227 del 12/09/2005 , acquisita al prot. N°8287 del 04/10/2006 del Settore Urbanistico Regionale , il Comune di FASANO ha trasmesso la documentazione scritto grafica relativa al Piano di Lottizzazione del Comparto n°24 del P.R.G. vigente nel comune di Fasano, presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa;

Norme tecniche di attuazione;

Schema bozza di convenzione;

Computo metrico estimativo;

Verifica di compatibilità paesaggistica;

Computo delle superfici utili e coperte per lotto;

TAV. I - Inquadramento urbanistico;

TAV. 2 Stato dei luoghi;

TAV. 3 Planimetrie di lottizzazione;

TAV. 4 Planovolumetria;

TAV. 5 Profili;

TAV. 6 Tipologie edilizie;

TAV. 7 Particolari infrastrutture;

TAV. 8 Documentazione fotografica.

Risultano allegati alla predetta nota la seguente ulteriore documentazione:

Copia della deliberazione di C.C. n° 59 del 22.06.2006

Parere urbanistico del dirigente dell'U.T.C.

Copia manifesti e avvisi pubblicati su n° 2 quotidiani a diffusione locale

Copia dell'osservazione pervenuta

Parere del Dirigente dell'U.T.C. all'osservazione pervenuta

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree individuate in catasto al Fg. n°43 ptc. n° 122, 128.

Con nota prot. n° 1861/06 del 6/3/2007, il Settore Urbanistico Regionale ha richiesto al Comune di Fasano elaborati integrativi che permettessero di meglio identificare le alberature di ulivo con caratteristiche di monumentalità e che riportassero l'indicazione delle alberature oggetto di espianto.

Con nota prot. n° 11359 del 22/3/2007 il comune di Fasano ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi:

lay. 3 bis Planimetria ricognitiva delle alberature di ulivo esistenti e indicazione degli alberi da spiantare e reimpiantare.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- Superficie territoriale di comparto mq. 15.992,47
- Superficie destinata a zona C2 di espansione mq. 12.277,90
- l.f.t. mc/mq 0,596
- Viabilità di P.R.G. mq. 3.714,57
- Altezza massima ml. 10,50
- Volume edificabile di cui mc 7.310,45
- A destinazione residenziale mq. 5.731,52
- A destinazione commerciale mq. 1.578,93

- Abitanti insediabili n° 57

- Aree a standard mq. 1.626

- Verde attrezzato mq. 1.290,50

- Parcheggio mq. 335,50

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo « C » di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione «C » le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di FASANO con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione « C » individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti»

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C » prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato ;trasformazione de/l'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C»,quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

Con riferimento al sistema « assetto geologico geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che « va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche(definienti gli A. T. D. di cui all'art. 3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree ».

Con riferimento al sistema « copertura botanico vegetazionale e culturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che « tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.»

Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa »va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali(art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»;si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e ,di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte etc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geologico geomorfologico idrogeologico;

Sistema copertura botanico vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica

L'area d'intervento risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento è interessata, in particolare, dalla presenza di alberature di ulivo di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica, definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quali "Beni diffusi nel paesaggio agrario", per i quali si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.14.3 dell'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.14.4 dell'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa : L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di spe-

cifici ordinamenti vincolistici previgenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza di alcuni esemplari di ulivi monumentali, tutelati dal P.U.T.T./P. come "Beni diffusi nel paesaggio agrario".

Più precisamente, la presenza di tali esemplari è attestata non solo dalla documentazione fotografica e dalle foto aree trasmesse dalla ditta interessata, ma anche dalle fotografie allegate alle "Osservazioni ai Piani di Lottizzazione 24 e 25" presentate al Comune di Fasano dalla Sezione Verdi di Fasano e trasmesse per conoscenza al Settore Urbanistico Regionale con prot. n° 1181/59 del 4/9/2006.

Pertanto, in assenza di apposito strumento urbanistico adeguato al P.U.T.T./P. e/o di specifico provvedimento comunale di tutela di tali valenze paesaggistiche, per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse potrebbero interferire direttamente con l'area di pertinenza dei "beni" sopracitati e/o con la relativa area annessa.

La soluzione progettuale presentata non procede ad una ricognizione di dettaglio delle alberature di pregio presenti nell'area d'intervento ovvero alla individuazione dell'area di pertinenza

dei beni e della relativa area annessa: la tavola integrativa trasmessa dal comune di Fasano va infatti ad individuare le alberature oggetto di espianto e successivo reimpianto sulla base di quanto previsto dal P.d.L. senza evidenziare come si richiedeva nella nota trasmessa dal Settore Urbanistico Regionale le alberature "monumentali" che per particolare conformazione del tronco e/o delle radici, risultano di fatto non espiantabili in quanto si pregiudicherebbe la loro stessa conservazione. Pertanto, alla luce di quanto in precedenza riportato, si rileva la necessità di evitare un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.14 punti 3.14.3 e 3.14.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.TD. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P. U.T.T./P.

Ciò stante si reputa opportuno introdurre nella soluzione progettuale del P.d.L. proposto alcune prescrizioni e misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti rivenienti dalla prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che dovrà comunque, ad interventi effettuati, essere compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito ed in particolare con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico vegetazionale quanto sopra anche al fine di non derogare alle "prescrizioni di base" fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La soluzione progettuale del P.d.L. proposto dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva e previa attenta ricognizione dello stato dei luoghi e censimento delle alberature di maggiore significato per età e dimensione, essere pertanto opportunamente riconfigurata prevedendo il posizionamento delle opere di progetto in maniera tale da non interferire con l'area di pertinenza delle alberature di pregio, a modifica della soluzione progettuale originaria che invece

posiziona dette volumetrie in maniera pressoché indifferente al contesto vegetazionale esistente.

In particolare, a seguito della predetta ricognizione, le alberature di ulivo meno importanti per età, dimensione e testimonianza storica potranno essere oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno delle aree a verde dei lotti, ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto.

Le alberature più importanti per età e dimensione, che per la particolare conformazione del tronco e/o delle radici risultano invece non espantabili, dovranno invece permanere in sito e pertanto il posizionamento delle opere previste nel progetto di P.d.L., laddove interferenti con le predette alberature, dovrà necessariamente conformarsi ovvero essere riconfigurato in funzione della tutela delle predette alberature di pregio.

Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la conservazione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate, che attengono al necessario riposizionamento delle opere in progetto all'esterno dell'area di pertinenza dei "Beni diffusi nel paesaggio agrario", comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti sia nell'ambito territoriale esteso di riferimento che all'interno della specifica area d'intervento. Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, fermo restando la sua necessaria riconfigurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela

previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planivolumetrica, risulterà idonea dal punto di vista paesaggistico ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole alla conservazione dei complessivi valori paesistici del sito, ovvero ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

In particolare, l'Amministrazione Comunale, dovrà preliminarmente valutare, congiuntamente al competente Ispettorato Forestale, la sussistenza delle condizioni che possano consentire l'espianto, la documentata inesistenza di soluzioni progettuali alternative, l'esistenza e la valutazione di uno specifico progetto di reimpianto all'interno della stessa area di intervento.

Inoltre, la stessa Amministrazione Comunale, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica e previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del competente Ispettorato Forestale (art. 30 L.R. 31 maggio n°14), dovrà procedere al controllo del recepimento delle seguenti prescrizioni finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

Previa attenta ricognizione e censimento dei sog-

getti arborei di pregio presenti nell'area di intervento, tutti i manufatti di progetto siano posizionati in maniera tale da non interferire con l'area di pertinenza dei "Beni diffusi nel paesaggio agrario", ed in particolare con le alberature di ulivo non espianabili di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica. In particolare l'area annessa alle predette alberature di pregio dovrà essere dimensionata soprattutto in termini ambientali ovvero di vulnerabilità, cioè in maniera tale da non arrecare alcun pregiudizio all'attuale stato vegetazionale dei soggetti arborei di pregio non espianabili.

Le alberature di ulivo più giovani, ovvero espianabili, qualora ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto siano oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento, cioè implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso dei volumi edilizi. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la tutela del patrimonio botanico vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. In particolare, il posizionamento delle alberature oggetto di reimpianto, oltre che a ridosso delle volumetrie di progetto, dovrà avvenire anche in adiacenza ai tracciati viari esistenti al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale percezione complessiva dei luoghi dai predetti tracciati viari ad alta fruizione visiva.

Al fine di una maggior tutela dei soggetti arborei presenti nonché al fine di evitare la eccessiva frammentazione delle aree destinate a standard urbanistici (spazio pubblico attrezzato) con conseguente riduzione della effettiva fruibilità delle predette aree, l'area di forma pressoché triangolare presente a ridosso dell'intersezione tra via S.Margherita e la nuova strada di PRG (spazio pubblico attrezzato V2) sia eliminata e la relativa superficie venga accorpata alla omogenea area centrale (spazio pubblico attrezzato Vi)

Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo.

Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsiderato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche caratterizzanti (alberature di ulivo).

La realizzazione dei tratti di viabilità e/o di percorsi pedonali dovrà avvenire limitando al minimo indispensabile i movimenti di terra ovvero senza modificazioni significative dell'attuale assetto orografico; detti tracciati dovranno prevedere possibilmente una sistemazione della pavimentazione che non comporti la completa impermeabilizzazione del suolo (pavimentazione drenante).

Con riferimento alle componenti storico culturali siano opportunamente tutelati i "segni" delle tecniche di conduzione agricola e/o della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (edicola votiva), In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materiale a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.TJP. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione

urbanistica generale vigente nonché la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4 lettera d) della L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta Pentassuglia e altri, relativamente al piano di lottizzazione del comparto n. 24 di P.R.G. ricadente nel territorio del Comune di FASANO, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli

interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/Paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire, stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo VI art. 2.01 punto 2 delle NIA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2007, n. 1196

Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione comparto 25 in zona C2 del vigente Piano Regolatore Generale – Delibera di C.C. n. 58 del 22/06/06. Ditta: Patronelli ed altri. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2007 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifi-

che dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n°490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di FASANO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/interessati/o;

al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni/modificazioni apportate (art.5.07);

alla legittimità delle procedure;

all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Piano di lottizzazione comparto n°25 in zona C2 del P.R.G. di Fasano (BR)
Soggetto proponente: Patronelli e altri.

Con nota n° 34228 del 12/09/2005 , acquisita al prot. N°8288 del 04/10/2006 del Settore Urbanistico Regionale , Il Comune di FASANO ha trasmesso la documentazione scritto grafica relativa al Piano di Lottizzazione del Comparto n°25 dei P.R.G. vigente nel comune di Fasano, presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa;

Norme tecniche di attuazione;

Schema bozza di convenzione;

Computo metrico estimativo;

Verifica di compatibilità paesaggistica;

Computo delle superfici utili e coperte per lotto;

TAV. 1 Inquadramento urbanistico;

TAV. 2 Stato dei luoghi;

TAV. 3 Planimetrie di lottizzazione;

TAV. 4 Planovolumetria;

TAV. 5 Profili;

TAV. 6 Tipologie edilizie;

TAV. 7 Particolari infrastrutture;

TAV. 8 Documentazione fotografica.

Risultano allegati alla predetta nota la seguente ulteriore documentazione:

Copia della deliberazione di C.C. n° 58 del 22.06.2006

Parere urbanistico del dirigente dell'U.T.C.

Copia manifesti e avvisi pubblicati su n° 2 quotidiani a diffusione locale

Copia dell'osservazione pervenuta

Parere del Dirigente dell'U.T.C. all'osservazione pervenuta

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree individuate in catasto al Fg. n°43 pct. n° 208,209,122,206,146,128,216.

Con nota prot. n° 1861/06 del 6/3/2007, il Settore Urbanistico Regionale ha richiesto al Comune di Fasano elaborati integrativi che permettessero di meglio identificare le alberature di ulivo con caratteristiche di monumentalità e che riportassero l'indicazione delle alberature oggetto di espianto.

Con nota prot. n° 11360 del 22/3/2007 il comune di Fasano ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi:

Tav. 3 bis Planimetria ricognitiva delle alberature di ulivo esistenti e indicazione degli alberi da spiantare e reimpiantare.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico edilizi più significativi:

- Superficie territoriale di comparto mq. 21.701,57
- Superficie destinata a zona C2 di espansione mq. 17.448,81
- I.f.t. mc/mq 0,62
- Viabilità di P.R.G. mq. 4.252,76
- Altezza massima ml. 10,50
- Volume di progetto mc 10.818,18
- Abitanti insediabili n° 108,18

Aree a standard di progetto mq. 1.954,81

Verde attrezzato mq. 1.680,81

Parcheggio mq. 274

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo « C » di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione «C» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di FASANO con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione « C » individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti»

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile « C » prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

Con riferimento al sistema « assetto geologico geomorfologico ed idrogeologico » le direttive di

tutela prescrivono che « va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A. T. D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree ».

Con riferimento al sistema « copertura botanico vegetazionale e colturale » le direttive di tutela prescrivono « la tutela delle componenti del paesaggio botanico vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono », si prescrive altresì che « tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo »

Per quanto attiene al sistema « stratificazione storica dell'organizzazione insediativa » va perseguita « la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione /utilizzazione sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che « per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione ».

Dalla documentazione scritto grafica trasmessa,

ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte etc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geologico geomorfologico idrogeologico;

Sistema copertura botanico vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica

L'area d'intervento risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento è interessata, in particolare, dalla presenza di alberature di ulivo di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica, definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quali "Beni diffusi nel paesaggio agrario" per i quali si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.14.3 dell'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.14.4 dell'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa : L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici previgenti all'en-

trata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo 111 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza di alcuni esemplari di ulivi monumentali, tutelati dal P.U.T.T./P. come "Beni diffusi nel paesaggio agrario".

Più precisamente, la presenza di tali esemplari è attestata non solo dalla documentazione fotografica e dalle foto aeree trasmesse dalla ditta interessata, ma anche dalle fotografie allegate alle "Osservazioni ai Piani di Lottizzazione 24 e 25» presentate al Comune di Fasano dalla Sezione Verdi di Fasano e trasmesse per conoscenza al Settore Urbanistico Regionale con prot. n° 1181/59 del 4/9/2006.

Pertanto, in assenza di apposito strumento urbanistico adeguato al P.U.T.T./P. e/o di specifico provvedimento comunale di tutela di tali valenze paesaggistiche, per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse potrebbero interferire direttamente con l'area di pertinenza dei "beni" sopracitati e/o con la relativa area annessa.

La soluzione progettuale presentata non procede ad una ricognizione di dettaglio delle alberature di pregio presenti nell'area d'intervento ovvero alla individuazione dell'area di pertinenza dei beni e della relativa area annessa: la tavola integrativa trasmessa dal comune di Fasano va infatti ad indivi-

duare le alberature oggetto di espianto e successivo reimpianto sulla base di quanto previsto dal P.d.L. senza evidenziare come si richiedeva nella nota trasmessa dal Settore Urbanistico Regionale le alberature "monumentali" che per particolare conformazione del tronco e/o delle radici, risultano di fatto non espiantabili in quanto si pregiudicherebbe la loro stessa conservazione. Pertanto, alla luce di quanto in precedenza riportato, si rileva la necessità di evitare un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.14 punti 3.14.3 e 3.14.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P. U .T.T./P.

Ciò stante si reputa opportuno introdurre nella soluzione progettuale del P.d.L. proposto alcune prescrizioni e misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti rivenienti dalla prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che dovrà comunque, ad interventi effettuati, essere compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito ed in particolare con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico vegetazionale quanto sopra anche al fine di non derogare alle "prescrizioni di base" fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La soluzione progettuale del P.d.L. proposto dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva e previa attenta ricognizione dello stato dei luoghi e censimento delle alberature di maggiore significato per età e dimensione, essere pertanto opportunamente riconfigurata prevedendo il posizionamento delle opere di progetto in maniera tale da non interferire con l'area di pertinenza delle alberature di pregio, a modifica della soluzione progettuale originaria che invece posiziona dette volumetrie in maniera pressoché indifferente al contesto vegetazionale esistente.

In particolare, a seguito della predetta ricognizione, le alberature di ulivo meno importanti per età,

dimensione e testimonianza storica potranno essere oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno delle aree a verde dei lotti, ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto.

Le alberature più importanti per età e dimensione, che per la particolare conformazione del tronco e/o delle radici risultano invece non espantabili, dovranno invece permanere in sito e pertanto il posizionamento delle opere previste nel progetto di P.d.L., laddove interferenti con le predette alberature, dovrà necessariamente conformarsi ovvero essere riconfigurato in funzione della tutela delle predette alberature di pregio.

Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la conservazione del patrimonio botanico - vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate, che attengono al necessario riposizionamento delle opere in progetto all'esterno dell'area di pertinenza dei «Beni diffusi nel paesaggio agrario», comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti sia nell'ambito territoriale esteso di riferimento che all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, fermo restando la sua necessaria riconfigurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli ele-

menti paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planivolumetrica, risulterà idonea dal punto di vista paesaggistico ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole alla conservazione dei complessivi valori paesistici del sito, ovvero ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

In particolare, l'Amministrazione Comunale, dovrà preliminarmente valutare, congiuntamente al competente Ispettorato Forestale, la sussistenza delle condizioni che possano consentire l'espianto, la documentata inesistenza di soluzioni progettuali alternative, l'esistenza e la valutazione di uno specifico progetto di reimpianto all'interno della stessa area di intervento.

Inoltre, la stessa Amministrazione Comunale, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica e previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del competente Ispettorato Forestale (art. 30 L.R. 31 maggio n°14), dovrà procedere al controllo del recepimento delle seguenti prescrizioni finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento: Previa attenta ricognizione e censimento dei soggetti arborei di pregio presenti nell'area di intervento, tutti i manu-

fatti di progetto siano posizionati in maniera tale da non interferire con l'area di pertinenza dei "Beni diffusi nel paesaggio agrario", ed in particolare con le alberature di ulivo non espianabili di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica. In particolare l'area annessa alle predette alberature di pregio dovrà essere dimensionata soprattutto in termini ambientali ovvero di vulnerabilità, cioè in maniera tale da non arrecare alcun pregiudizio all'attuale stato vegetazionale dei soggetti arborei di pregio non espianabili.

Le alberature di ulivo più giovani, ovvero espianabili, qualora ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto siano oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento, cioè implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso dei volumi edilizi. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la tutela del patrimonio botanico vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. In particolare, il posizionamento delle alberature oggetto di reimpianto, oltre che a ridosso delle volumetrie di progetto, dovrà avvenire anche in adiacenza ai tracciati viari esistenti al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale percezione complessiva dei luoghi dai predetti tracciati viari ad alta fruizione visiva.

Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo.

Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsiderato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle

componenti paesaggistiche caratterizzanti (alberature di ulivo).

La realizzazione dei tratti di viabilità e/o di percorsi pedonali dovrà avvenire limitando al minimo indispensabile i movimenti di terra ovvero senza modificazioni significative dell'attuale assetto orografico; detti tracciati dovranno prevedere possibilmente una sistemazione della pavimentazione che non comporti la completa impermeabilizzazione del suolo (pavimentazione drenante).

Con riferimento alle componenti storico culturali siano opportunamente tutelati i "segni" delle tecniche di conduzione agricola e/o della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (edicola votiva), In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente nonché la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4 lettera d) della L.R. 7/97



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
